

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————

## GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

### 438° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 24 GENNAIO 1990

—————

## INDICE

### Commissioni permanenti

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali .....	Pag. 8
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro (*) .....	» 13
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni .....	» 15
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare .....	» 19
10 <sup>a</sup> - Industria .....	» 23
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali .....	» 25

### Giunte

Elezioni e immunità parlamentari .....	Pag. 3
--	--------

### Organismi bicamerali

Informazione e segreto di Stato .....	Pag. 42
Interventi nel Mezzogiorno .....	» 31
Questioni regionali .....	» 27
Riconversione industriale .....	» 41

### Sottocommissioni permanenti

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali - Pareri .....	Pag. 43
2 <sup>a</sup> - Giustizia - Pareri .....	» 49
5 <sup>a</sup> - Bilancio - Pareri .....	» 47
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare - Pareri .....	» 49
11 <sup>a</sup> - Lavoro - Pareri .....	» 50
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità - Pareri .....	» 50
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali - Pareri .....	» 51

---

CONVOCAZIONI .....	Pag. 52
--------------------	---------

---

(\*) Il riassunto dei lavori della 2<sup>a</sup> seduta pomeridiana e della seduta notturna della 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro), verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 438<sup>o</sup> Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 24 gennaio 1990.

## GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MERCOLEDÌ 24 GENNAIO 1990

73ª Seduta

*Presidenza del Presidente*  
MACIS

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

### *PER LA SCOMPARSA DEL SENATORE MARIANO RUMOR*

Il Presidente formula commosse espressioni di dolore per la scomparsa del senatore Mariano Rumor ed esprime, a nome della Giunta e suo personale, il profondo cordoglio alla famiglia dello scomparso.

### *VERIFICA DEI POTERI*

#### **Regione Veneto**

Occorrendo provvedere, ai sensi dell'articolo 21 della legge elettorale per il Senato, all'attribuzione del seggio resosi vacante nella Regione Veneto, in seguito alla morte del senatore Mariano Rumor, la Giunta - su conforme relazione del senatore Gallo, relatore per la Regione Veneto - riscontra all'unanimità che il primo dei candidati non eletti del Gruppo cui apparteneva il senatore scomparso è il signor Vielmo Duò.

### *COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE IN MATERIA DI PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI*

Il Presidente, prima di dare inizio alla discussione sulla relazione del senatore Pinto in materia di incompatibilità parlamentari, propone alla Giunta che si dia pubblicità alle sedute, nelle forme e secondo le modalità previste dal Regolamento del Senato per le sedute delle Commissioni in sede referente.

La proposta riguarda naturalmente soltanto le sedute della Giunta aventi ad oggetto le incompatibilità parlamentari.

La prassi di limitare il resoconto alla sintesi finora adottata in applicazione dell'articolo 2, ultimo comma, del regolamento adottato dalla

Giunta per la verifica dei poteri – che si riferisce alla materia elettorale – non appare adeguata ai principi di pubblicità della situazione patrimoniale e degli incarichi dei parlamentari come disciplinata dalla legge 5 luglio 1982, n. 441.

Le disposizioni ivi dettate, pur riguardando materia diversa da quella delle incompatibilità, che non consente alcuna trasposizione, enucleano situazioni nuove giuridicamente rilevanti di cui occorre prendere atto. Infatti, dopo l'entrata in vigore della legge citata, non può configurarsi un diritto del parlamentare alla riservatezza, stante l'opposto diritto degli elettori di conoscere la sua situazione patrimoniale e gli incarichi rivestiti in enti e società. Pertanto nel nostro ordinamento si profila in maniera sempre più netta anche per l'attività della Giunta l'interesse al controllo, al pari delle altre attività parlamentari, da parte della pubblica opinione.

Pertanto nella redazione del resoconto, per quanto in stretta sintesi, si avrà cura di dare ragione dei motivi dei provvedimenti della Giunta e delle eventuali manifestazioni di opinioni di dissenso.

Per quanto riguarda l'attività del Comitato permanente per l'esame delle cariche rivestite dai senatori, dato il carattere istruttorio dei compiti assegnatigli, si ritiene di dover confermare la prassi esistente.

La Giunta unanime conviene.

#### *SULLE FONTI DI INFORMAZIONE DELLA GIUNTA E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI IN ORDINE ALLE CARICHE RIVESTITE DAI SENATORI*

Il senatore Pinto, coordinatore del Comitato per l'esame delle cariche rivestite dai senatori ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare, ravvisa l'opportunità che tra le fonti di informazione di cui la Giunta si avvale siano ricomprese le dichiarazioni patrimoniali, depositate dai senatori ai sensi della legge 5 luglio 1982, n. 441 recante: «Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti». A tal fine, le suddette dichiarazioni, dovrebbero pervenire anche alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, alla quale dovrebbe essere altresì trasmessa copia del Bollettino successivamente pubblicato a norma della legge n. 441 del 1982.

Avendo il Presidente ed il senatore Garofalo chiarito alcuni aspetti inerenti alla consultazione del citato Bollettino, la Giunta, unanime, conviene con la proposta del senatore Pinto.

#### *ESAME DELLE CARICHE RIVESTITE DAI SENATORI*

Il senatore Pinto richiama le osservazioni svolte nella seduta del 18 ottobre 1989 in ordine alle cariche, il cui esame è stato, in quella data, rinviato dalla Giunta. Riferisce quindi sugli esiti dell'ultima seduta del Comitato per l'esame delle cariche rivestite dai senatori ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare, svoltasi il 6 dicembre 1989.

Il senatore Pinto informa in primo luogo che il senatore Carli ha comunicato di essersi dimesso dalle seguenti cariche: Consigliere di

amministrazione della SCOTT S.p.A.; Consigliere di amministrazione della FIDIS S.p.A.; Presidente del Consiglio di amministrazione della FIATIMPRESIT S.p.A.; Consigliere di amministrazione dell'IFI S.p.A.

Sulle osservazioni svolte dal senatore Pinto prende la parola il Presidente, che ringrazia i membri del Comitato per l'esame delle cariche per il lavoro svolto, sottolineando le difficoltà interpretative derivanti dalla legge 15 febbraio 1953, n. 60, recante la disciplina delle incompatibilità parlamentari; peraltro, il Presidente osserva che alcune difficoltà derivano anche all'assenza di un regolamento organico per la verifica dei poteri. Sugli spunti di riflessione suggeriti dal Presidente intervengono i senatori Franchi, Garofalo, Covi e Pinto.

I senatori Franchi e Garofalo sottolineano, in particolare, l'esigenza di pervenire ad alcune modifiche della legge n. 60 del 1953, ai fini di correggerne talune inadeguatezze ed apportare le necessarie integrazioni.

Il senatore Garofalo si sofferma quindi sulle cariche rivestite in società di assicurazione; tali cariche potrebbero ricadere nella fattispecie contemplata dall'articolo 3 della legge n. 60 del 1953, nella parte in cui vieta ai parlamentari di assumere cariche «in istituti bancari o in società per azioni che abbiano, come scopo prevalente, l'esercizio di attività finanziarie». Le società di assicurazione svolgono infatti anche attività finanziaria, mediante l'impiego dei capitali raccolti. Inoltre, il senatore Garofalo rileva che, a prescindere dalla formulazione delle disposizioni dello statuto delle società, relative allo scopo sociale, si pone il problema di accertare in concreto quali attività siano effettivamente svolte dalle società in esame.

Il senatore Covi osserva in proposito che la Giunta deve basarsi sulle previsioni dello statuto, per quanto attiene all'identificazione dell'attività svolta dalle società. Quanto alle società di assicurazione, ad avviso del senatore Covi deve escludersi che esse svolgono attività finanziarie in forma «prevalente», ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 60 del 1953; d'altra parte, le disposizioni in materia di incompatibilità parlamentari debbono essere interpretate restrittivamente, in quanto limitative del diritto di elettorato passivo, costituzionalmente garantito.

Il senatore Pinto si dichiara concorde con il senatore Covi in ordine al giudizio da lui espresso sulle società di assicurazione.

Il senatore Pinto propone di dichiarare compatibili con il mandato parlamentare le seguenti cariche:

Senatore Misserville: membro dell'Assemblea della X Comunità Montana; membro dell'Assemblea Ente parco regionale «Simbruini»; membro dell'Assemblea USL Roma 23.

Si ravvisa la compatibilità di tali cariche in quanto rivestite nell'assemblea degli enti citati e non nei comitati di gestione.

Senatore Gambino: componente della Giunta della Camera di Commercio di Agrigento.

La carica è ritenuta compatibile anche sulla base della decisione assunta dalla Giunta delle elezioni della Camera dei deputati, nella seduta del 6 aprile 1989. La compatibilità delle cariche rivestite in seno alle Camere di Commercio deriva dall'applicabilità, in materia, dell'eccezione prevista dall'ultimo comma dell'articolo 1 della legge n. 60 del 1953, che esclude

l'incompatibilità per le nomine compiute dal Governo, in base ad una norma di legge, su designazione delle organizzazioni di categoria.

Senatore Sanesi: membro del Comitato di gestione per il diritto allo studio universitario.

La carica è compatibile in quanto non si è in presenza di un'attività che ricade nell'articolo 1 o nell'articolo 2 della legge n. 60 del 1953.

Senatore Cutrera: Vice-presidente del Parco regionale della Valle del Ticino.

La carica può dichiararsi compatibile in quanto, trattandosi di ente a rilevanza regionale, non si ricade nell'ambito degli articoli 1 e 2 della legge n. 60 del 1953.

Senatore Amabile: Amministratore SIDA - Società italiana di assicurazioni spa; Amministratore Looyd internazionale - compagnie di assicurazioni spa; Amministratore e Direttore generale delle Compagnie Tirrenia di Assicurazioni spa; Amministratore SIAC - Società italiana assicurazioni e crediti spa; Amministratore dell'Unione Euroamericana di Assicurazione spa.

Senatore Berlanda: Consigliere di amministrazione dell'Istituto Trentino-Alto Adige per le assicurazioni spa; Vice-presidente della Serenissima assicurazioni spa.

Senatore Rossi: Membro del Comitato esecutivo delle assicurazioni generali spa.

La compatibilità delle cariche in società di assicurazioni deve essere ammessa in quanto non vi è alcuna disposizione di legge che commini espressamente un divieto con riferimento a tali cariche; le norme in materia di incompatibilità parlamentari sono di stretta interpretazione; nell'ambito delle attività assicuratrici, lo svolgimento di attività finanziarie è puramente strumentale rispetto allo svolgimento dell'attività principale, che è quella assicurativa.

Senatore Carli: Presidente del Consiglio di amministrazione della LUISS (Libera università degli studi sociali).

Trattandosi di istituzione culturale la compatibilità deriva dall'inapplicabilità dei divieti posti dall'articolo 1 e dall'articolo 2 della legge n. 60 del 1953.

Senatore Pezzullo: Presidente del Consiglio di amministrazione della Società informatica Salernitana spa.

Secondo quanto stabilito dall'oggetto sociale della società Informatica Salernitata, non risultano elementi rilevanti ai sensi dei divieti posti dagli articoli 1, 2 e 3 della legge n. 60 del 1953.

Senatore Rezzonico: Presidente della FENIT Servizi (Roma).

La Società, che svolge attività prevalentemente orientate all'ambito di studi e ricerche sull'innovazione organizzativa e sulla funzionalità dei sistemi di trasporto, non ricade nei divieti posti dagli articoli 1 e 2 della legge n. 60 del 1953.

Senatore Prandini. Presidente della Prandini Treccani assicurazioni srl.

Oltre alle considerazioni relative alla compatibilità delle cariche ricoperte in società di assicurazione, è da osservare che la carica in esame è rivestita all'interno di una società a responsabilità limitata, che non ricade nel divieto posto dall'articolo 3 della legge n. 60 del 1953 con riferimento all'esercizio di attività finanziarie, in forma prevalente, da parte di società per azioni.

La giunta, all'unanimità, approva le proposte formulate dal senatore Pinto.

*La seduta termina alle ore 15,40.*

**AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)**

MERCOLEDÌ 24 GENNAIO 1990

190ª Seduta

*Presidenza del Presidente*

ELIA

*Intervengono il Ministro della Marina mercantile Vizzini, il ministro senza portafoglio per gli affari regionali ed i problemi istituzionali Maccanico e il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Bissi.*

*La seduta inizia alle ore 16,30.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**Conversione in legge del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, recante soppressione del fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e interventi in favore dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali (2062)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Parere alla 8ª Commissione)

Interviene preliminarmente il senatore Galeotti, facendo osservare che il disegno di legge di conversione è stato comunicato alla Presidenza del Senato nella giornata di ieri; il suo inserimento all'ordine del giorno della Commissione è quindi avvenuto in tempi tali da non consentire un esame approfondito. Il Gruppo comunista pertanto ne chiede un breve rinvio dell'esame.

Il presidente Elia precisa che l'esame dei presupposti del decreto-legge in titolo figura all'ordine del giorno della Commissione per la seduta odierna in quanto gli impegni relativi alle sedute dell'Assemblea avrebbero reso molto difficoltose ulteriori riunioni della Commissione nella settimana in corso.

Ha quindi la parola il relatore Murmura, il quale illustra il provvedimento osservando che esso si inquadra nella politica di risanamento del settore portuale, perseguita dal Governo. La necessità e l'urgenza del decreto-legge sono motivate dalla esigenza di garantire ai lavoratori portuali una situazione certa dal punto di vista giuridico ed economico. Di conseguenza raccomanda alla Commissione di pronunciarsi in senso favorevole circa la sussistenza dei requisiti di costituzionalità.



Il ministro Vizzini, nel dichiararsi disponibile al più ampio confronto con tutte le forze politiche, ricorda come il provvedimento riproduca un analogo disegno di legge presentato al Senato in data 21 novembre 1989, (A.S. n. 1971) di cui non è stato ancora possibile iniziare l'esame. Tale progetto intendeva provvedere alla grave crisi finanziaria determinatasi a carico del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali, a seguito dei provvedimenti amministrativi che hanno ridotto il lavoro in regime di riserva. D'altro canto lo stesso disegno di legge n. 1971 è stato predisposto con relativo ritardo, rispetto agli accordi intervenuti fra organizzazioni sindacali, Governo ed utenza portuale, a causa di problemi relativi alla sua copertura. La decretazione d'urgenza, che peraltro va limitata ai casi strettamente necessari, si è resa quindi improcrastinabile tenendo conto delle conseguenze negative - di natura economica e sociale - che sarebbero derivate da una non sollecita approvazione delle misure necessarie.

Quanto alle altre misure contenute nel provvedimento (tendenti all'adeguamento delle dotazioni organiche dei lavoratori dipendenti delle compagnie portuali alle nuove esigenze organizzative del lavoro nei porti) esse sono consequenziali alla riduzione del numero delle operazioni espletate in riserva e corrispondono ad intese intervenute fra le parti sociali.

Il Ministro, infine, nel raccomandare alla Commissione l'espressione di un parere favorevole, desidera ricordare che, a seguito dell'emanazione del decreto-legge, è stato revocato uno sciopero nazionale dei lavoratori portuali.

Si apre il dibattito.

Il senatore Galeotti ringrazia il relatore e il Ministro per le informazioni fornite circa il contenuto del provvedimento, ribadendo tuttavia che non sussistono le condizioni per lo svolgimento di un approfondito esame sui presupposti di costituzionalità del decreto-legge. Confermando che la posizione del Gruppo comunista non è motivata da atteggiamenti pregiudiziali, chiede nuovamente un breve rinvio dell'esame.

Il senatore Mazzola, pur comprendendo le ragioni esposte dal Gruppo comunista, ritiene che nel caso di specie i presupposti di costituzionalità si evincono in modo netto e d'altro canto l'emanazione del decreto-legge si è resa necessaria poichè il Senato non aveva ancora preso in esame un'iniziativa legislativa ordinaria.

Il senatore Pontone rileva a sua volta che l'estrema rapidità con cui il decreto-legge è pervenuto all'esame della Commissione giustifica pienamente un breve rinvio dell'esame.

Ad avviso del senatore Guizzi, che pure ribadisce l'esigenza di razionalizzare i lavori delle Commissioni nel corso delle sessioni di Assemblea, un eventuale rinvio dell'esame non sposterebbe i termini della questione, in quanto fin d'ora appare palese la sussistenza dei presupposti di costituzionalità.

Il senatore Maffioletti ribadisce che il Gruppo comunista intende porre una questione di principio. Non è infatti accettabile che la Commissione esaurisca l'esame dei presupposti di costituzionalità dei decreti-legge in tempi così rapidi senza procedere ad una valutazione sufficientemente approfondibile.

Stigmatizza inoltre l'assenza di un'idonea documentazione, la quale invece di consueto è posta a disposizione dei senatori in tempo utile.

Il presidente Elia ricorda che il Regolamento del Senato fissa un termine perentorio di cinque giorni per l'espressione del parere sui presupposti di costituzionalità; di conseguenza è sconsigliabile, considerati i concomitanti impegni dell'Assemblea, esaminare il provvedimento nella giornata di giovedì 25 gennaio. Suggestisce quindi di sospendere brevemente la seduta affinché possano essere acquisiti i necessari elementi informativi.

*La seduta sospesa alle ore 16,50, è ripresa alle ore 17,10.*

Il presidente Elia osserva che la breve sospensione ha consentito di superare le difficoltà innanzi evidenziate.

La Commissione dà quindi mandato al relatore di redigere un parere favorevole per l'8a Commissione sulla sussistenza dei presupposti di costituzionalità del decreto-legge in titolo. Si astengono i senatori del Gruppo comunista; il senatore Pontone esprime voto contrario.

**Conversione in legge del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, recante disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali di malattia e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno (2058)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Parere alla 11ª Commissione)

Riferisce il senatore Guzzetti in sostituzione del relatore designato, senatore Santini. Il provvedimento permette la prosecuzione di un beneficio, che altrimenti verrebbe interrotto, a favore delle imprese meridionali operanti particolarmente nel settore agricolo, le quali in mancanza sarebbero gravemente pregiudicate. Raccomanda quindi alla Commissione di esprimere un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti di costituzionalità.

Si apre il dibattito.

Il senatore Pontone rileva che le imprese destinatarie non sono situate esclusivamente nel Meridione, ma anzi la parte più cospicua dei finanziamenti è erogata a favore di imprese del Centro-Nord. Annuncia infine il voto contrario della sua parte politica.

Il sottosegretario Bissi, rivolto al senatore Pontone, fa presente che il provvedimento si limita a ripetere l'impostazione di altri decreti-legge già convertiti dal Parlamento, uniformandosi ad essi anche per quanto attiene alle categorie dei destinatari.

Dopo che la senatrice Tossi Brutti ha fatto rilevare l'incongruenza del titolo del provvedimento, il quale non corrisponde al contenuto del medesimo, il presidente Elia, concludendo il dibattito, raccomanda alla Commissione di merito di modificare l'intitolazione del disegno di legge tenendo conto della circostanza che i soggetti destinatari non sono situati esclusivamente nel Mezzogiorno.

La Commissione dà quindi mandato al relatore di redigere per la 11a Commissione un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti di costituzionalità del decreto-legge.

**IN SEDE DELIBERANTE****Indizione e finanziamento del 4° censimento generale dell'agricoltura (1933)**

(Discussione e rinvio)

Il relatore Postal, premessa l'urgenza del provvedimento, il quale consente lo svolgimento del quarto censimento agricolo in ottemperanza di specifiche disposizioni comunitarie, osserva la prossima scadenza del termine (1° aprile del 1990) che riguarda le operazioni di rilevazione concernenti le superfici viticole. Il provvedimento stesso prevede lo stanziamento di 131 miliardi, a vario titolo, destinati agli enti locali nonché alle Camere di commercio e finalizzati all'espletamento delle operazioni. È disposto l'obbligo per i titolari delle imprese di fornire notizie esatte, fermo restando per i rilevatori l'obbligo del segreto d'ufficio.

Si apre il dibattito.

Il senatore Pasquino sostiene che il disegno di legge ha un'indubbia rilevanza comunitaria ed anzi sotto questo profilo esso rappresenta un atto dovuto. Condivise le considerazioni svolte dal relatore in merito all'urgenza, annuncia il proprio voto favorevole.

Il senatore Guizzi, richiamate le disposizioni della legge n. 400 del 1988, riguardo al servizio statistico nazionale, tematica che non sfugge alla competenza delle regioni, si rimette anch'egli alla relazione del senatore Postal.

Il senatore Galeotti annuncia il voto favorevole della sua parte politica.

Il senatore Pontone, pur dichiarandosi favorevole alla rapida conclusione dell'iter del disegno di legge, pone l'esigenza di una più puntuale ottemperanza alle disposizioni comunitarie, onde evitare che l'Italia si trovi inadempiente rispetto agli obblighi posti dall'adesione alle Comunità sovranazionali europee.

Il senatore Covi, anticipando il voto favorevole del Gruppo repubblicano, dà notizia del parere espresso nella giornata odierna dalla Commissione giustizia. A tale proposito osserva che l'articolo 10, comma 2 stabilisce che i rilevatori sono soggetti a segreto d'ufficio, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 322 del 1989 ed in quanto incaricati di pubblico servizio, essi, nel caso contravvengano agli obblighi connaturati alla loro funzione, sono passibili delle sanzioni penali di cui all'articolo 326 del codice penale. Tale ultimo riferimento si palesa inopportuno e forse inutile, oltre a poter essere in futuro fonte di problemi interpretativi ed applicativi per altre leggi, laddove il richiamo non fosse effettuato nella stessa forma.

Il ministro Maccanico, evidenziata l'urgenza del provvedimento, anche al fine di evitare gli inconvenienti derivanti dall'inadempienza agli obblighi comunitari, segnalati dal senatore Pontone, precisa che, onde consentire l'operatività delle disposizioni qui contenute, sarà necessario un apposito regolamento di esecuzione, da emanarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri interessati, che sarà quindi sottoposto, ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 400 del 1988, al parere della Conferenza permanente Stato-Regioni.

Per quanto concerne le osservazioni formulate dal senatore Covi, in attesa di conoscere compiutamente il testo del parere formulato dalla Commissione giustizia, si rimette comunque alla Commissione, ove si

ritenesse di presentare emendamenti finalizzati al superamento delle preoccupazioni in tale parere manifestate.

Al fine di acquisire i prescritti pareri dalle Commissioni consultate, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente Elia raccomanda ai Gruppi parlamentari di presentare gli emendamenti al progetto di riforma del sistema bicamerale entro la giornata di martedì 30 gennaio; a partire da questa data la Commissione comincerà l'esame degli articoli del testo in discussione.

*La seduta termina alle ore 17,35.*

**FINANZE E TESORO (6ª)**

MERCOLEDÌ 24 GENNAIO 1990

**197ª Seduta (1ª pomeridiana)***Presidenza del Presidente*

BERLANDA

*Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Sacconi.**La seduta inizia alle ore 15,40.***IN SEDE DELIBERANTE****Partecipazione dell'Italia all'aumento generale di capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS) (1930)**

(Discussione e rinvio)

Riferisce il senatore Leonardi, il quale esordisce rammentando come la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo sia stata istituita al termine della guerra e che l'adesione dell'Italia risale al 1947, allorchè fu sottoscritta una quota di partecipazione pari a 180 milioni di dollari statunitensi del peso e titolo in vigore al 1° luglio 1944. Nel corso degli anni la quota italiana è stata progressivamente aumentata - con leggi del 1960, 1965, 1974, 1980, 1981, 1984, 1988 e 1989 - ed attualmente è nell'ordine di oltre 2 miliardi e mezzo di dollari USA.

Nel frattempo, una risoluzione adottata due anni fa del Consiglio dei governatori ha disposto l'incremento del capitale globale della Banca, da allocare in ragione delle quote di capitale di ciascun Stato membro. Il provvedimento in titolo mira appunto ad autorizzare il Governo italiano a partecipare all'aumento generale del capitale mediante tre rate annuali in valuta nazionale e in un'unica rata per la quota da pagare in dollari.

Rilevato che la partecipazione italiana favorirà ulteriormente l'inserimento dell'imprenditoria nazionale nel processo di aggiudicazione delle commesse di beni e servizi relativa ai progetti finanziati dalla Banca, il relatore ricorda come la Banca stessa fornisca prestiti ordinari ai Paesi membri rimborsabili in un arco di tempo che va fino a 20 anni. L'aspetto politicamente più interessante dell'attività finanziaria della Banca risiede nella solidità della stessa, nell'importanza dei prestiti concessi per i quali si applicano tassi di interesse estremamente contenuti - con l'ulteriore vantaggio di aumentare in modo consistente il flusso di risorse verso Paesi a medio reddito altamente indebitati. In particolare, durante il 1988 è stato dato un notevole impulso ai prestiti in favore dei paesi asiatici, specie delle Filippine, della Cina, del Laos, della Malesia e della Thailandia.

Passa quindi all'illustrazione dell'articolato, sottolineando come l'articolo 1 quantifichi nel dettaglio la quota di sottoscrizione italiana all'aumento di capitale (nell'ordine di circa 2 miliardi 300 mila dollari) e l'articolo 2 provveda a garantire la copertura mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Tesoro.

Conclude auspicando la sollecita approvazione del disegno di legge, pur dovendosi attendere i prescritti pareri della 3<sup>a</sup> e della 5<sup>a</sup> Commissione.

Dopo parole di apprezzamento del presidente Berlanda per la esauriente relazione, si esprimono in senso favorevole al provvedimento i senatori Brina, Candioto e Neri, a nome rispettivamente del Gruppo comunista, liberale e democratico cristiano.

Del medesimo avviso si dichiara, a nome del Governo, il sottosegretario Sacconi.

In ragione di concomitanti impegni dell'Aula il presidente Berlanda dichiara chiusa la seduta.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

#### *CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE E INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO*

Il presidente Berlanda comunica che la Commissione tornerà a riunirsi oggi 24 gennaio alle ore 16,45 con il seguente ordine del giorno che deve di conseguenza intendersi così integrato: in sede referente esame congiunto dei disegni di legge nn. 2034 (di conversione del decreto-legge n. 414 del 1989), 1892-*bis* e 1897, questi ultimi due rinviati questa mattina in Commissione dall'Assemblea. Inoltre sempre in sede referente proseguirà l'esame dei disegni di legge n. 1794 concernente il personale delle commissioni tributarie, n. 1826 riguardante il trattamento tributario di alcune somme corrisposte dalle Regioni e n. 794 in tema di riduzione IVA sul commercio dei francobolli. In sede deliberante proseguirà poi la discussione del disegno di legge n. 1930, concernente aumento di capitale della BIRS.

Il Presidente comunica, inoltre, che restano confermate le altre sedute già convocate per questa settimana le quali avranno all'ordine del giorno i provvedimenti sopra indicati.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 24 GENNAIO 1990

147<sup>a</sup> Seduta*Presidenza del Presidente*

BERNARDI

*Intervengono il ministro dei trasporti Bernini e il sottosegretario allo stesso dicastero Nepi.*

*La seduta inizia alle ore 9,20.*

**SULL'INSERIMENTO NEL PROGRAMMA DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE n. 1629 E DEL PIANO DELL'ENTE FERROVIE DELLO STATO, NONCHÈ SU ALCUNI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DALL'ENTE**

Il presidente Bernardi ricorda che da parte del Gruppo comunista è recentemente pervenuta formale richiesta di inserimento nel programma dei lavori della Commissione del disegno di legge n. 1629, di riforma della legge n. 210 del 1985, di iniziativa del Gruppo comunista e della Sinistra Indipendente. Nel ricordare altresì che a seguito di tale richiesta egli ha già sollecitato il Ministro a presentare il provvedimento di riforma del Governo, reitera tale invito al Ministro, nella consapevolezza che sia opportuno per la proficuità dei lavori avviare un dibattito congiunto su tutti i disegni di legge di riforma dell'Ente ferrovie dello Stato.

Il ministro Bernini, condividendo l'urgenza della riforma, assicura che il Consiglio dei Ministri si trova nell'imminenza di prendere in esame il testo predisposto dal Ministero dei trasporti, sul quale ha motivo di ritenere - in base ad alcune considerazioni espresse dai deputati in occasione di altri dibattiti sul settore ferroviario - che possa facilmente realizzarsi l'accordo da parte delle varie forze politiche.

Il senatore Visconti, dichiarandosi insoddisfatto di tali dichiarazioni, annuncia che il Gruppo comunista si riserva di utilizzare tutti gli strumenti regolamentari per iniziare l'iter del provvedimento.

Il presidente Bernardi, auspicando che il testo governativo pervenga in tempi brevissimi, dichiara che nel corso del prossimo Ufficio di presidenza proporrà di inserire all'ordine del giorno della Commissione il disegno di legge n. 1629, così uniformandosi al dettato dell'articolo 29, comma 2, del Regolamento.

La Commissione prende atto. Il senatore Lotti precisa che la posizione dei senatori comunisti non deriva da una sfiducia personale nei confronti del Ministro, ma dalla convinzione che il provvedimento incontrerà molte difficoltà all'interno del Consiglio dei Ministri. L'iscrizione all'ordine del giorno del disegno di legge n. 1629 potrà pertanto costituire un'azione di stimolo, al fine di sbloccare una questione così vitale per il futuro del settore ferroviario. Richiamandosi quindi al dibattito sul piano delle Ferrovie svoltosi alla Camera dei deputati, il senatore Lotti chiede al Ministro chiarimenti sul finanziamento del piano stesso nel triennio e su quale dei due documenti presentati dovrà costituire oggetto del parere del Parlamento.

La senatrice Senesi esprime al Ministro la forte preoccupazione dei senatori comunisti per la sorte delle ditte riparatrici, soprattutto meridionali, utilizzate dalle Ferrovie dello Stato, che rischiano la chiusura a causa di un provvedimento discrezionale del commissario Schimberni, sulla cui correttezza il Gruppo comunista nutre molte perplessità, in quanto non sembra nemmeno rispettare le quote fissate a vantaggio del Mezzogiorno.

Il senatore Patriarca esprime viva preoccupazione soprattutto per la situazione dell'AVIS, che ha anche attuato un programma di ristrutturazione al fine di elevare la propria qualificazione e non si vede invece garantito un futuro tranquillo, pur avendo approntato proprio in questi giorni anche un programma di lavori.

Il ministro Bernini, con riferimento al quadro finanziario del piano, afferma che i finanziamenti iscritti nella competenza sono quantificabili con precisione e che invece sussistono ancora incertezze per quel che concerne la cassa: ciò è dovuto anche alla caduta verticale subita della spesa ferroviaria, che impone ora di recuperare un adeguato ritmo di somministrazione dei finanziamenti da parte del tesoro, che ammontano complessivamente a circa 21.500 miliardi. Per quanto riguarda l'altro quesito del senatore Lotti, il Ministro precisa che il Parlamento dovrà esprimersi su entrambi i documenti in quanto le integrazioni da lui predisposte costituiscono la condizione alla quale egli approverà il piano del commissario Schimberni.

Premesso poi che i problemi sollevati dai senatori Senesi e Patriarca rientrano nella gestione dell'Ente, ricorda che nell'ambito del piano ha affermato l'intenzione di dichiarare lo stato di crisi del settore delle riparazioni ferroviarie in quanto caratterizzato da un eccesso di offerta. Ritiene tuttavia fondamentale assumere nel frattempo provvedimenti temporanei che allentino le conseguenze negative della ristrutturazione, tenendo conto dei risvolti occupazionali, particolarmente nelle regioni meridionali.

La senatrice Senesi, concordando sul progetto del Ministro, sottolinea che le trattative in corso favoriscono alcune aree del Sud a svantaggio di altre aree meridionali. È perciò opportuno che il Ministro raccomandi al commissario Schimberni l'esigenza di pervenire ad un giusto equilibrio su tutto il territorio nazionale.

Il presidente Bernardi propone di inserire nel programma dei lavori della Commissione per la settimana prossima l'esame del piano dell'Ente ferrovie dello Stato.

Dichiaratosi favorevole il senatore Visconti, a nome del Gruppo comunista, la Commissione conviene sulla proposta del Presidente.



*IN SEDE REFERENTE*

**Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 381, recante disposizioni urgenti in materia di trasporti ferroviari (2053), approvato dalla Camera dei deputati**  
(Esame)

Il senatore Rezzonico riferisce alla Commissione sul disegno di legge in titolo, che riproduce nella sostanza le disposizioni già contenute in un precedente provvedimento già licenziato dal Senato. Nel sottolineare che rimangono inalterate le precedenti disposizioni emanate dal Governo in materia di adeguamento tariffario, di prepensionamento e successione dell'Ente ferrovie dello Stato in tutti i rapporti dell'ex Azienda autonoma, il senatore Rezzonico propone alla Commissione l'espressione del consenso alla conversione del decreto-legge.

Si apre il dibattito.

Il senatore Lotti ribadisce il voto contrario del Gruppo comunista che non condivide la tecnica, abusata dal Governo, di reiterare più volte provvedimenti d'urgenza, rimanendo inoltre convinto che il provvedimento, sia pure privato delle disposizioni più pericolose contenute nel precedente articolo 3, sia nella sostanza improvvisato. L'adeguamento tariffario proposto dal Governo è avvenuto infatti al di fuori di ogni esame delle grandezze economiche ad esso connesse ed anche l'individuazione delle misure relative al personale risulterà indubbiamente molto complessa, scontrandosi con una politica governativa del lavoro estremamente farraginosa.

Il senatore Patriarca conferma l'adesione del Gruppo democratico cristiano al provvedimento in conversione, per le motivazioni ampiamente espresse in sede di dibattito sul precedente decreto-legge.

Il presidente Bernardi, considerato che uno dei punti chiave della riforma è l'individuazione di una tariffa tecnico-economica, invita il Ministro a sollecitare l'Ente affinché attui finalmente questa parte della legge n. 210 del 1985, che probabilmente non sarà modificata e che è indispensabile per l'avvio del risanamento del settore.

Rinunciando alla replica il relatore, interviene il ministro Bernini, affermando che il decreto-legge ha perduto in gran parte, nelle successive reiterazioni, il contenuto originario che collegava le disposizioni ad una fondamentale norma di delegificazione. Il Governo chiede tuttavia la conversione del decreto-legge sia per accelerare il passaggio del patrimonio dell'Azienda, sia per avviare la politica tariffaria verso un riallineamento comunitario, sia infine perchè fortemente convinto della necessità di perseguire l'obiettivo del prepensionamento.

Il presidente Bernardi avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni 1<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup> e della Giunta per gli affari delle comunità europee, ed il parere favorevole con osservazioni della 11<sup>a</sup> Commissione, la quale sottolinea la difficoltà di individuare per il settore ferroviario specifici criteri per il prepensionamento.

La Commissione dà quindi, a maggioranza, mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sulla conversione del decreto-legge, chiedendo altresì l'autorizzazione alla relazione orale.

**CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA ALLARGATO AI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Il presidente Bernardi avverte che è convocato per le ore 16 della giornata odierna l'Ufficio di presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi, per decidere il programma dei lavori della Commissione della prossima settimana.

*La seduta termina alle ore 10.*

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 24 GENNAIO 1990

**90<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente***MORA**

*Interviene il sottosegretario di Stato all'agricoltura e alle foreste Cimino.  
Interviene altresì, il Ministro plenipotenziario dottor Aldo Pugliese,  
direttore generale del personale del Ministero degli affari esteri.*

*La seduta inizia alle ore 15,45.*

**PROCEDURE INFORMATIVE**

**Audizione ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, del Direttore generale del personale del Ministero degli affari esteri, in relazione al disegno di legge n. 660**

Il relatore Vercesi preliminarmente ricorda le finalità del disegno di legge n. 660, con cui si propone l'istituzione degli uffici di addetti agricoli all'estero, per far fronte alle esigenze provenienti dall'evoluzione dell'economia e dei mercati agroalimentari mondiali.

Il direttore generale del personale del Ministero degli affari esteri, dottor Pugliese, prende quindi la parola rilevando anzitutto come sul disegno di legge n. 660, con cui si propone l'istituzione degli uffici degli addetti agricoli presso le rappresentanze diplomatiche italiane all'estero, il Ministero, pur concordando con le finalità del progetto di legge, non abbia potuto astenersi dal sollevare obiezioni di fondo circa gli strumenti che esso intende utilizzare per il perseguimento di obiettivi pur ampiamente condivisi.

Rilevato quindi che l'istituzione all'estero di uffici degli addetti agricoli, funzionalmente e amministrativamente dipendenti dal Ministero dell'agricoltura, incrinerebbe il vigente quadro legislativo (che affida al Ministero degli esteri il compito di garantire l'unicità della politica estera del governo nella sua globalità e funzioni di coordinamento delle attività di altre Amministrazioni suscettibili di avere riflessi internazionali, attribuendo al Capomissione diplomatica all'estero la piena responsabilità della condotta degli affari, per imprescindibili esigenze di unitarietà della politica estera e nel rispetto della

normativa internazionale vigente) l'oratore sottolinea, fra l'altro, come l'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 preveda che il Ministero degli affari esteri possa utilizzare esperti provenienti da altri dicasteri per l'espletamento di specifici incarichi che richiedano particolare competenza tecnica ed ai quali non si possa sopperire con funzionari diplomatici. Gli esperti così utilizzati dipendono funzionalmente, gerarchicamente e disciplinarmente, dal capo della rappresentanza diplomatica.

Trattasi di un quadro normativo logico, omogeneo e rispondente alla complessa normativa internazionale che regola, in via pattizia e consuetudinaria, le relazioni fra gli stati; modificarlo - aggiunge il dottor Pugliese - significherebbe aprire la strada per analoghe situazioni anche in altri settori, producendo effetti indubbiamente pericolosi e potenzialmente negativi in termini di appesantimento burocratico e di parcellizzazione della nostra proiezione all'estero.

Ribadito quindi che l'istituzione di uffici presso le nostre rappresentanze diplomatiche ma dipendenti funzionalmente e direttamente dal Ministero dell'agricoltura appare ampiamente in contraddizione con il quadro normativo che informa il Ministero degli affari esteri, l'oratore passa ad illustrare sinteticamente le linee cui si ispira il disegno di legge di riordinamento del Ministero degli affari esteri, in questi giorni presentato dal Governo al Senato della Repubblica, con il quale, facendo tesoro delle esperienze passate, si è cercato di ricondurre a costruttiva unitarietà tutta una serie di legittime esigenze settoriali che, non armonizzate, condurrebbero inevitabilmente ad un inutile spreco di energie e ad una proiezione estera frammentaria ed episodica. Il citato disegno di legge governativo, prosegue l'oratore, propone un circuito di organismi e rapporti, complesso ed articolato, necessario per il funzionamento pieno e solidale delle strutture pubbliche a tutela degli interessi sia generali che settoriali del Paese: intaccare questo disegno, anche solo limitatamente ad una gamma particolare di interesse o di problemi, vorrebbe dire interrompere e pregiudicare l'operatività di un meccanismo suscettibile di funzionare solo se preservato nella pienezza dei ruoli complementari che esso comporta.

Per quanto riguarda, in particolare, il problema degli addetti agricoli, il disegno di legge governativo sul riordinamento del Ministero degli affari esteri, prevede un significativo ampliamento del contingente di tutti gli esperti dei vari settori, che dovrebbe passare da 80 a 160 unità; il periodo complessivo di servizio in qualità di esperto è inoltre aumentato da otto a dieci anni.

Avviandosi alla conclusione, il dottor Pugliese dichiara che la direzione generale degli affari economici del Ministero degli affari esteri è profondamente convinta dell'opportunità di un largo ricorso ad esperti agricoli per lo svolgimento di attività promozionali presso le nostre ambasciate; convinzione che è avvalorata dalle esperienze positive attestate dai Capi Missione circa l'utilità della presenza di tali esperti.

Segue un breve intervento del senatore Vercesi sul disegno di legge presentato dal governo per il riordinamento del Ministero degli affari esteri e quindi il presidente Mora ringrazia l'ospite intervenuto e dichiara conclusa la procedura informativa.

**IN SEDE DELIBERANTE**

**Deputati ZUECH ed altri: Sanatoria per i ritardati versamenti dei prelievi comunitari di corresponsabilità sul latte, relativi al mese di aprile 1988 (1944)**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Discussione e rinvio)

Il senatore Busseti riferisce sul disegno di legge rilevando che l'approvazione da parte dei due rami del Parlamento del disegno di legge che esonerava dal versamento del prelievo di corresponsabilità sul latte i produttori agricoli che conferivano a cooperative a far data dal 1° gennaio 1988, indusse molti rappresentanti delle cooperative lattiero-casearie italiane a non effettuare il versamento del prelievo di corresponsabilità sul latte bovino relativo al mese di aprile 1988. Essendo sopravvenuto il rinvio alle Camere del citato provvedimento di legge da parte del Presidente della Repubblica, le cooperative in questione provvedevano all'immediato pagamento del prelievo dovuto per il mese suddetto, mentre si rendeva necessario un provvedimento di sanatoria al fine di evitare l'applicazione della soprattassa per ritardato pagamento del prelievo stesso. Conclude auspicando l'approvazione del provvedimento.

Seguono brevi interventi del presidente Mora, il quale riferisce che è pervenuto il parere favorevole della 1° Commissione affari costituzionali (manca, fra gli altri, ancora il parere della Commissione bilancio), nonché dei senatori Casadei Lucchi e Vercesi e del relatore Busseti.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**IN SEDE REFERENTE**

**Lops ed altri: Norme per la istituzione del marchio di qualità dell'olio di oliva destinato alla vendita (925)**

**Busseti ed altri: Disciplina per il riconoscimento della denominazione di origine controllata degli oli vergini di oliva di pregio (1697)**  
(Esame congiunto e rinvio)

Il senatore Busseti riferisce congiuntamente sui due disegni di legge premettendo che ambedue si occupano degli olii di oliva di pregio, così come definiti dalla normativa comunitaria, aventi un grado di acidità entro i limiti dell'unità.

Rilevato come tutte le regioni italiane avvertano profondamente l'esigenza di una efficace tutela degli olii di oliva di pregio, affidandosi però alla sola buona volontà operativa dei vari Consorzi nella difesa dei marchi, non disponendo di potestà sanzionatoria, il relatore Busseti si sofferma ad evidenziare le importanti dimensioni del patrimonio olivicolo nazionale ricco di circa 200 milioni di piante ed interessante una superficie di circa 2 milioni di ettari, con una produzione di 35 milioni di quintali di olive, con 5-6 milioni di quintali di olio di cui il 40 per cento extravergine.

I disegni di legge in discussione, prosegue il relatore, non hanno caratteristiche molto diverse, anche se diversa è l'intelaiatura. Il disegno di legge n. 925 presentato dai senatori Lops ed altri individua un punto di forza

nell'istituzione del marchio nazionale, mentre il disegno di legge n. 1697, da lui presentato insieme con altri senatori, individua nel riconoscimento della denominazione di origine controllata lo strumento essenziale per realizzare una concreta tutela del prodotto in questione.

Rilevato successivamente come ambedue i provvedimenti in esame presentino forti analogie per quanto riguarda le strutture degli organismi che esprimono parere e che sono preposti all'espletamento delle varie istruttorie, il relatore Busseti sottolinea che in particolare il disegno di legge n. 1697 prevede il riconoscimento della denominazione di origine controllata secondo un disciplinare di produzione che indica i requisiti e le caratteristiche del terreno, i dati fisico-chimici ed organolettici dell'olio ed ogni altra caratteristica quali-quantitativa. Un ruolo fondamentale viene attribuito alle Regioni e al Comitato nazionale per la tutela della denominazione di origine controllata degli oli, composto dai rappresentanti della categoria. È prevista inoltre la istituzione di registri dei terreni e sono altresì stabilite norme sanzionatorie. Conclude sottolineando che nel disegno di legge n. 1697 può ritenersi assorbito il disegno di legge n. 925.

Il presidente Mora si chiede se non sia opportuno istituire una Sottocommissione per un esame preliminare dell'articolato dei due disegni di legge.

Il senatore Lops ritiene opportuno che si dia luogo alla discussione generale per approfondire i vari punti nei quali si differenziano i due disegni di legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 24 GENNAIO 1990

**142<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Vice Presidente*  
VETTORI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Castagnetti e Fornasari.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

**IN SEDE REFERENTE****Cassola ed altri: Norme per l'informazione del consumatore (1754)**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta del 19 dicembre 1989.

Il relatore, presidente Vettori, illustra il contenuto del parere espresso dalla Giunta per gli affari delle Comunità europee e manifesta l'esigenza di ulteriori approfondimenti e chiarimenti circa la soluzione di alcuni problemi sollevati nel corso delle sedute precedenti. In particolare si tratta di valutare l'opportunità di precisare la portata di alcune fattispecie nel testo in esame ovvero di prevedere l'emanazione di un apposito regolamento da parte del Ministro dell'industria.

Sulle considerazioni del relatore si apre un ampio dibattito nel corso del quale intervengono ripetutamente i senatori Aliverti, Baiardi, Margheri, Fontana Elio, Fontana Walter, Mancina, Gianotti, Cappelli e il rappresentante del Governo: in conclusione si conviene di conferire al relatore il mandato di formulare nuove proposte nei termini emersi dal dibattito medesimo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Aliverti ed altri: Modifica dell'articolo 8 della legge 19 marzo 1980, n. 80, sulla disciplina delle vendite straordinarie e di liquidazione (1545)**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta del 9 maggio 1989.

Il relatore Perugini dà conto del parere favorevole espresso dalla 1<sup>a</sup> Commissione e propone il rinvio dell'esame del disegno di legge in titolo per il quale è già stato richiesto il passaggio alla sede deliberante.

Il senatore Aliverti chiede un chiarimento da parte del Governo circa la reale portata delle modifiche che esso intende introdurre alla legge n. 80 del 1980, atteso che, a suo avviso, l'approvazione del disegno di legge in esame costituirebbe un utile rimedio alle insufficienze del vigente meccanismo da più parti riscontrate.

Il sottosegretario Castagnetti si riserva di illustrare compiutamente la posizione del Governo al riguardo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*



**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)**

MERCLEDÌ 24 GENNAIO 1990

142ª Seduta

*Presidenza del Vice Presidente*  
Bosco*Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Nucara.**La seduta inizia alle ore 15,45.***IN SEDE REFERENTE****Berlinguer ed altri: Norme per la gestione del territorio, l'edificabilità dei suoli e la determinazione delle indennità di espropriazione (492)****Cutrera ed altri: Nuove norme sul diritto di edificazione e sull'indennità di espropriazione (799)****Bausi ed altri: Norme in materia di espropriazione per pubblica utilità (823)****Malagodi ed altri: Modifiche alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, concernente norme sulla espropriazione per pubblica utilità (831).****Mancino ed altri: Nuove norme sulla edificazione e sulla espropriazione per pubblica utilità (1018)****Norme in materia di espropriazione per pubblica utilità (1947)**  
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Il presidente Bosco dà conto di due emendamenti presentati dal relatore, senatore Pagani: il primo sostituisce l'articolo 1 del testo predisposto dal Comitato ristretto con una nuova definizione delle zone edificabili e non edificabili, aggiungendo a queste ultime le aree suscettibili di trasformazione urbanistica, subordinatamente alla loro acquisizione pubblica, e le aree ricadenti in comuni privi sia di strumenti urbanistici generali che di definizione del perimetro di centri abitati. Il secondo emendamento propone invece l'introduzione di un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 1, volto ad assicurare la valutazione di carattere ambientale nella pianificazione urbanistica mediante servizi locali di raccolta dati ed informazione territoriale; si prevede altresì il procedimento di approvazione della non edificabilità delle aree, con deliberazione del consiglio comunale subordinata all'approvazione regionale, per la quale si statuisce un meccanismo di silenzio-approvazione.

Il presidente Bosco raccomanda quindi che la presentazione di ulteriori emendamenti all'articolo 1 avvenga entro la mattinata di martedì 30 gennaio 1990, mentre per gli altri emendamenti agli articoli successivi, fino all'articolo 7 del testo proposta dal relatore, raccomanda la presentazione entro la mattinata di mercoledì 31 gennaio 1990.

A seguito di interventi dei senatori Golfari e Tornati circa la sopravvivenza delle proposte presentate dai rispettivi gruppi in materia, il presidente Bosco, dopo aver dato assicurazioni in tal senso, replica che il testo presentato dal relatore rappresenta la base di riferimento sulla quale si svilupperà la successiva discussione, limitatamente alla prima parte; per la restante parte, si prenderanno in considerazione le norme recate dal testo governativo. Il presidente Bosco propone quindi di rinviare il seguito della discussione; concorda la Commissione.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per le questioni regionali**

MERCOLEDÌ 24 GENNAIO 1990

*Presidenza del Presidente*  
BARBERA

*Interviene il Sottosegretario alle finanze Senaldi.*

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

**Parere, ai sensi dell'articolo 40, comma 9, del Regolamento del Senato sul disegno di legge recante: Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 414, recante disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti (A.S. n. 2034)**  
(Esame e conclusione)

Il presidente Barbera illustra il provvedimento in sostituzione del senatore Ricevuto, analizzando in dettaglio le singole disposizioni del decreto, che hanno riflessi indiretti sulla finanza regionale, in quanto una parte delle entrate delle regioni a statuto speciale è collegata alle imposte disciplinate nel testo. Conclude proponendo che la Commissione esprima un nulla osta sull'ulteriore *iter* del provvedimento per la parte di propria competenza.

Il sottosegretario Senaldi auspica un parere favorevole della Commissione, osservando che il decreto riguarda materie essenzialmente di carattere fiscale e adotta misure rese necessarie in vista del contenimento del debito pubblico, nonché norme intese a risolvere alcune specifiche questioni aperte in campo tributario.

Il senatore Galeotti condivide le considerazioni fatte dal Presidente, precisando peraltro che il suo Gruppo nutre una riserva di carattere generale su questo provvedimento, dovuta al fatto che esso rientra nella complessiva manovra di carattere economico e finanziario messa in atto dal Governo, manovra che il suo Gruppo non condivide. Preannuncia pertanto l'astensione del Gruppo comunista.

La Commissione, quindi, a maggioranza, delibera che nulla osta all'ulteriore corso del disegno di legge per la parte di competenza.

**Parere, ai sensi dell'articolo 40, comma 9, del Regolamento del Senato sul disegno di legge recante: Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni nonchè disposizioni varie (A.S. n. 2035)**

(Esame e conclusione)

Il presidente Barbera incarica il senatore Galeotti di riferire in sostituzione del relatore Riggio, ammalato e quindi impossibilitato a partecipare alla seduta.

Il senatore Galeotti illustra il decreto che si divide in tre parti: la prima riguarda la finanza locale, la seconda concerne i rapporti finanziari tra Stato e Regioni e la terza comprende disposizioni di contenuto vario. Le parti prima e terza, salvo l'articolo 25, sono di competenza specifica della Commissione finanze, su di esse quindi ritiene che la Commissione debba limitarsi ad esprimere un nulla osta.

Per quanto riguarda il Capo II, rileva che il decreto affronta una serie di questioni attinenti ai rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni, prefigurando scelte che possono condizionare nella sostanza l'attesa riforma organica della finanza regionale e che quindi devono essere attentamente valutate dalla Commissione. Osserva che l'articolo 17 determina l'ammontare del fondo comune regionale, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 281 del 1970, e la sua ripartizione tra le Regioni, senza che sia previsto alcun intervento del Parlamento in ordine alla definizione dei nuovi criteri perequativi che dovrebbero presiedere alla ripartizione di risorse ordinarie tra le Regioni; sotto questo profilo si dovrebbe quanto meno prevedere che il Ministro per gli affari regionali debba riferire alla Commissione per le questioni regionali sui predetti criteri, prima che il relativo provvedimento sia adottato in via definitiva.

Un'ulteriore osservazione riguarda il fatto che non è stato reinserito nel decreto il principio dell'accesso ordinario delle Regioni e delle Province autonome ai muti della Cassa depositi e prestiti, privando così le Regioni di uno strumento che avrebbe potuto consentire una più razionale e programmata utilizzazione delle risorse da parte degli enti locali. Dopo aver formulato ulteriori osservazioni critiche, con riferimento alle riduzioni di gettito conseguenti sia alle modifiche apportate all'ammontare delle tasse automobilistiche sia alle disposizioni di cui all'articolo 25, con cui si incide ulteriormente sulla già limitata autonomia di spesa riconosciuta alle Regioni in materia sanitaria, conclude proponendo di esprimere sul capo II del provvedimento e sull'articolo 25 parere contrario.

Il senatore Scivoletto concorda con le osservazioni e le proposte formulate dal relatore, chiedendo inoltre al Governo delucidazioni in merito a quanto previsto dall'articolo 21 in tema di tesoreria unica per la Regione siciliana e invitando il Governo stesso a mantenere l'impegno assunto a suo tempo con la commissione di riferire in merito al quadro complessivo dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione siciliana.

Il senatore Dujany si sofferma sugli articoli 18 e 19 del provvedimento, che riguardano la riduzione dei fondi messi a disposizione delle Regioni a statuto speciale, rispettivamente nel campo dei trasporti e della sanità, per stigmatizzare la pretesa di realizzare risparmi a livello dell'amministrazione centrale, facendo ricadere sulle Regioni l'onere di provvedere all'erogazione di determinati servizi, senza peraltro trasferire le relative funzioni.

Il senatore Specchia si dichiara contrario al decreto, in primo luogo per una considerazione di carattere generale, vale a dire perchè si è di fronte all'ennesimo provvedimento che prospetta soluzioni confuse e contraddittorie, in attesa di una riforma organica della finanza locale e regionale. Nel merito condivide i rilievi formulati dal relatore, in particolare per quello che riguarda la questione della mancata possibilità di accesso ai mutui della Cassa depositi e prestiti e della complessiva riduzione delle risorse messe a disposizione delle Regioni.

Il senatore Bertoldi dichiara anch'egli di condividere le considerazioni espresse dal relatore, sottolineando che la scelta di contrapporre la situazione delle Regioni a statuto speciale a quella delle Regioni ordinarie è pericolosa e che provvedimenti come quello in esame prendono a pretesto esigenze di carattere nazionale per indebolire l'autonomia e le capacità di intervento degli organismi regionali e locali.

Il senatore Arduino Agnelli si dichiara favorevole alle parti prima e terza del decreto, ma assai perplesso sulla parte seconda e l'articolo 25, per i quali condivide le osservazioni formulate dal relatore. In particolare non concorda sui tagli operati nel settore dei trasporti e della sanità e ritiene che avrebbe meritato ben altro approfondimento la situazione specifica delle regioni a statuto speciale.

La Commissione approva quindi a maggioranza il seguente parere:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali, nel corso dell'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 2035 che reca "Norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari fra lo Stato e le regioni, nonché disposizioni varie" ha deliberato, a maggioranza, di esprimere:

Nulla osta all'ulteriore corso del disegno di legge per quanto attiene al Capo I (Norme in materia di finanza locale) e al Capo III (Disposizioni varie) del testo del decreto:

Parere contrario per quanto attiene al Capo II (Norme in materia di rapporti finanziari fra lo Stato e le regioni), richiamando in particolare l'attenzione della Commissione di merito sulle seguenti considerazioni:

al fine di consentirne la preventiva valutazione in sede parlamentare, dovrebbe essere quantomeno previsto che il Ministro per gli affari regionali e le riforme istituzionali riferisca alla Commissione parlamentare per le questioni regionali sulla definizione in concreto - e alla luce della distribuzione del gettito tributario conseguito - dei primi criteri perequativi della ripartizione di risorse ordinarie tra le regioni, dopo l'abbandono di quelli una volta previsti dalla legge n. 281 del 1970 e in previsione della generale riforma della finanza delle regioni a statuto ordinario, prima che il relativo provvedimento sia adottato in via definitiva;

il decreto non riproduce la disposizione, peraltro già contenuta nell'articolo 4 del disegno di legge atti Senato n. 1894, che prevedeva il principio dell'accesso ordinario delle regioni e delle province autonome ai mutui della Cassa depositi e prestiti e degli istituti assimilati;

il già esiguo margine di autonomia impositiva delle regioni in relazione alla tassa automobilistica è stato abolito ed è stato altresì ridotto l'ammontare dell'aliquota attribuita alle regioni, con conseguente diminuzione del gettito previsto;

si è ulteriormente intaccata la già limitata autonomia di spesa riconosciuta alle regioni in materia sanitaria, attraverso la soppressione del secondo comma dell'articolo 25 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 (legge finanziaria 1984)».

**Parere, ai sensi dell'articolo 40, comma 9, del Regolamento del Senato sul disegno di legge recante «Indizione e finanziamento del 4° censimento generale dell'agricoltura» (atto Senato n. 1933)**

Il senatore Scivoletto riferisce sul disegno di legge, che concerne l'assolvimento dell'obbligo comunitario alla rilevazione della consistenza e struttura delle aziende e della produzione agricola nazionali. Peraltro il censimento generale dell'agricoltura e la disponibilità di informazioni statistiche aggiornate e dettagliate sul sistema agricolo nazionale costituiscono una necessità imprescindibile sia per gli operatori economici che per gli operatori istituzionali. Analizza quindi le singole disposizioni del disegno di legge, ricordando che nell'ambito del recente riordino del sistema statistico nazionale sono stati definiti i compiti degli uffici di statistica delle regioni e delle province autonome e la loro integrazione nel sistema generale; delle disposizioni finanziarie del disegno di legge in esame emerge che gli eventuali compiti delle regioni rientrerebbero tra quelli ordinari, per i quali non è da prevedere alcun finanziamento aggiuntivo nè, quindi, utilizzo di personale al di fuori delle attività ordinarie. Conclude proponendo di esprimere parere favorevole con l'invito alla Commissione di merito ad approfondire questo punto, tenendo presente, in particolare, come l'agricoltura in genere e la viticoltura siano materie per le quali l'azione regionale è primaria ed è altrettanto primario che le rilevazioni da effettuare tengano conto delle esigenze specifiche delle regioni.

Dopo che il deputato Meleleo e il senatore Speccia hanno dichiarato di concordare con il relatore la Commissione esprime all'unanimità parere favorevole, invitando la Commissione di merito a tenere conto del fatto che l'agricoltura in generale, e la viticoltura, di cui si fa una specifica rilevazione, sono materie in cui l'azione regionale è primaria - e per le quali è altrettanto primario che le rilevazioni da effettuare e le loro stesse modalità tengano conto delle esigenze specifiche delle regioni - e a valutare, quindi, l'opportunità di una partecipazione diretta dei servizi statistici regionali, con conseguente previsione delle relative risorse finanziarie.

#### VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DI UN SEGRETARIO

La Commissione procede alla votazione per l'elezione di un segretario. Risulta eletto segretario il deputato Meleleo.

*La seduta termina alle ore 21.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno**

MERCOLEDÌ 24 GENNAIO 1990

**84ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

BARCA

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

**PROCEDURE INFORMATIVE**

**Indagine conoscitiva in tema di istruttoria ed erogazione delle agevolazioni: audizione del dottor Enrico Calamita, direttore generale dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno (Agensud)**

(il dottor Calamita è accompagnato dal dottor Sergio Passeggieri, direttore centrale della ripartizione per lo sviluppo industriale)

Il dottor Calamita presenta la seguente relazione:

«1. Com'è noto dopo l'emanazione della legge n. 64 del 1986 il quadro normativo delle agevolazioni si è andato via via delineando con le indicazioni contenute nei due piani annuali di attuazione, con l'emanazione di una serie di delibere da parte del CIPE e del CIPI nonché di decreti da parte del Ministro per il Mezzogiorno e del Ministro del tesoro.

Con tali atti sono stati precisati sia i contenuti (strumenti agevolativi, graduazione degli incentivi sul territorio, esclusione, ammissibilità e priorità settoriali, tipologie di iniziative agevolabili, adeguamento a norme comunitarie) sia gli aspetti procedurali, innovando rispetto al passato con la introduzione, ad esempio, della contrattazione programmata.

Pur trattandosi, di un corpo di norme particolarmente articolato, data l'ampiezza e la complessità della materia, sembra opportuno richiamare solo i punti fondamentali e più strettamente connessi con gli aspetti procedurali di preminente interesse della Commissione.

Le forme di agevolazione previste sono il contributo in conto capitale ed il finanziamento a tasso agevolato, tra loro cumulabili fino ad un massimo del 7 per cento, nonché il *leasing* di impianto e di macchinario. Al *leasing* agevolato possono accedere anche le imprese agricole, singole ed associate, per l'acquisto di macchine apparecchiature ed attrezzature per la lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

In base all'attuale normativa, l'Agenzia si avvale per l'istruttoria e l'erogazione degli incentivi degli Istituti di credito; all'Agenzia compete il riscontro e la concessione delle agevolazioni. Le iniziative di grandi

dimensioni (investimenti superiori ai 32 miliardi), vengono trasmesse al Ministro per il Mezzogiorno per essere sottoposte al CIPE per l'approvazione.

Per il *leasing* agevolato le procedure sono simili.

Con la legge n. 64 del 1986 tutte le tipologie di impianto sono divenute agevolabili (anche se con modalità mirate alle singole situazioni produttive) come i nuovi impianti, ampliamenti, ammodernamenti, trasferimenti di impianti, ristrutturazioni, riconversioni ed iniziative sostitutive. (La competenza per le agevolazioni alle iniziative industriali promosse da imprese artigiane con investimenti inferiori a 2 miliardi è stata delegata alle Regioni, con l'applicazione di norme analoghe a quelle dell'Agenzia).

Anche la gamma delle attività agevolabili è estremamente ampia: nell'ambito industriale comprende i settori estrattivo e manifatturiero, taluni comparti del settore energia ed inoltre alcune attività agricole svolte con caratteristiche industriali, nonché il settore dei servizi reali considerati strategici per le attività produttive. È anche agevolabile con contributo l'acquisto dei servizi stessi.

2. Sotto il profilo procedurale va subito premesso e sottolineato che il legislatore, fin dall'inizio, in pratica dagli anni '60, ha preferito un sistema rigido fondato sul criterio della «automaticità» dell'incentivo sul piano oggettivo proprio in vista della pluralità dei soggetti preposti alla gestione e della estrema variabilità dei beneficiari dell'incentivo.

Ne deriva per gli operatori la certezza dell'ottenimento delle agevolazioni per una iniziativa che risponda ai requisiti previsti dalla legge. Inoltre gli Istituti di credito e le società di *leasing*, da un lato, e l'Agenzia dall'altro si muovono in un quadro di norme prefissate ed, attraverso convenzioni che ne regolano i reciproci rapporti, sono in grado di garantire una uniforme gestione degli incentivi sul territorio.

Altro aspetto peculiare della normativa per il Mezzogiorno è rappresentato dalla così detta concessione provvisoria. Questo strumento, valido per le piccole e medie iniziative, prevede che l'Agenzia possa emettere i provvedimenti di concessione riducendo all'essenziale i controlli preventivi. In pratica l'esame viene limitato alla verifica della sussistenza formale della prescritta documentazione, della rispondenza dell'iniziativa alle direttive del CIPE, dell'eventuale esistenza di collegamenti con iniziative contigue, nonché della disponibilità del 30 per cento.

Aspetti fondamentali quali l'ammissibilità e la congruità vengono verificati, come vedremo, ad impianto ultimato, quando l'operatore presenta la documentazione finale di spesa e viene effettuato il collaudo dell'impianto.

3. Se queste procedure facilitano indubbiamente l'operatore nell'effettuare le proprie scelte di investimento, vi sono altri vincoli imposti dalla legge, il cui rispetto comporta non poche difficoltà specialmente per le imprese di piccola dimensione: in primo luogo difficoltà di ordine finanziario.

Per la copertura finanziaria del progetto, l'operatore, oltre a garantire la disponibilità di fondi pari al 30 per cento dell'investimento che intende realizzare, come già ricordato, deve produrre al sistema bancario anche le garanzie patrimoniali a copertura del finanziamento che richiede.

Questo pesante impegno finanziario rappresenta talvolta un ostacolo di



difficile superamento soprattutto, ripeto, per le imprese di piccole dimensioni.

Altrettante difficoltà l'operatore incontra nel produrre la documentazione prevista dalla normativa. Si tratta, come è noto, di documentazione tecnica molto dettagliata riguardante le opere murarie ed i macchinari, di documentazione economico-finanziaria e di una serie di certificazioni integrative a riprova dell'acquisto o della disponibilità del suolo, della concessione edilizia, dell'iscrizione all'INPS ed alla Camera di Commercio, di certificati da ottenere dai Tribunali.

Le maggiori difficoltà sorgono proprio per la concessione edilizia; i tempi sono spesso molto lunghi sia per la inadeguatezza delle strutture tecniche dei Comuni, che per il sovrapporsi di competenze di altre strutture territoriali (Consorzi, eccetera) sia per la necessità di variazioni al progetto originale che spesso l'imprenditore deve apportare.

Da sottolineare che in questa fase il sistema non consente un'adeguata assistenza tecnica per la messa a punto dei progetti.

Molto spesso gli Istituti trasmettono all'Agenzia istruttorie, che rispondono in modo adeguato alle esigenze di una istruttoria bancaria, ma che sono carenti nei contenuti ed incomplete nella documentazione ai fini strettamente connessi con la concessione delle agevolazioni. Ciò nella prospettiva di accelerare i tempi nel senso che durante l'esame dell'Agenzia, le documentazioni potranno essere perfezionate. In realtà si producono appesantimenti e sovraccarichi di lavoro per richiedere i chiarimenti necessari e di conseguenza, inevitabili sospensioni ed allungamenti dell'*iter* istruttorio delle pratiche.

Modifiche al programma sono consentite all'operatore, in forma anche ampia e legittima, nel corso dell'istruttoria della pratica di agevolazione. Questo naturalmente comporta notevoli appesantimenti e ritardi nell'istruttoria sia per gli Istituti che per l'Agenzia.

Merita ricordare inoltre che la legge ha sempre consentito di ammettere alle agevolazioni anche le spese sostenute nel biennio precedente la domanda e questo contribuisce ad aumentare lo sfasamento tra realizzazione dell'impianto e la concessione delle agevolazioni.

Le difficoltà procedurali fin qui descritte assumono toni generalmente più pesanti per alcune tipologie quali ammodernamenti, ristrutturazioni, riconversioni ed iniziative sostitutive. Infatti in tali casi l'esame delle pratiche è più complesso, sia sul piano tecnico che su quello finanziario, perchè richiede l'esame congiunto con precedenti carteggi, molto spesso non ancora conclusi, nonchè con adempimenti che fanno carico ad altre amministrazioni.

A rallentare e sospendere l'*iter* istruttorio delle pratiche intervengono anche vicende legate alla vita economica delle imprese come amministrazione controllata, fallimenti, pignoramenti, indagini della magistratura, inosservanza di contratti e norme di lavoro. Con l'aumentare delle agevolazioni deliberate anche questo aspetto ha assunto particolare diffusione e comporta un notevole aggravio di lavoro.

4. L'emanazione da parte dell'Agenzia del provvedimento di concessione provvisoria - in attuazione della delibera, con contestuale controllo di legittimità - consente all'operatore di ottenere, in tempi brevi, l'erogazione per *tranches* del contributo in conto capitale.

Il primo pagamento riguarda abitualmente l'anticipazione del 50 per cento del contributo concesso e viene effettuata, tramite l'Istituto di credito che ha istruito la pratica, non appena l'operatore è in grado di dimostrare attraverso una perizia giurata sottoscritta da un professionista, che è stato raggiunto il 20 per cento nella realizzazione dell'impianto.

Seguono le erogazioni per stati di avanzamento, fino al limite del 70 per cento del contributo concesso. Un'ulteriore *tranche* che può arrivare al 90 per cento ed anche al 100 per cento del contributo concesso viene erogata direttamente dall'Agenzia quando perviene dagli Istituti di credito la documentazione finale di spesa, anche in questo caso le procedure sono rapide.

Ad impianto realizzato l'operatore, quindi, nella maggior parte dei casi, deve ricevere solo la restante quota del 10 per cento del contributo che può essere erogata per legge solo dopo che l'Agenzia ha effettuato la verifica di congruità ed ammissibilità delle singole voci di spesa nonché l'esame di tutta la documentazione e certificazioni prodotte. È prescritta, infine, l'effettuazione di una visita sopralluogo da parte di un professionista con il compito di svolgere gli accertamenti previsti: il cosiddetto collaudo.

In questa fase si ripropongono aggravati le difficoltà e gli appesantimenti già denunciati nella fase dell'istruttoria ed i tempi medi di chiusura risultano abbastanza lunghi.

Su tali tempi pesano in maniera determinante anche le frequenti sospensioni che l'*iter* amministrativo deve subire per la incompletezza delle relazioni trasmesse dagli Istituti sulle caratteristiche dell'impianto realizzato per l'acquisizione delle certificazioni mancanti o non conformi.

Tali difficoltà hanno determinato un pesante carico di arretrato che si è andato accumulando negli anni, dovuto proprio ai maggiori adempimenti richiesti per la chiusura delle pratiche in relazione all'adozione della concessione provvisoria.

Sono state previste due nuove misure organizzative: un'apposita struttura per la eliminazione delle chiusure arretrate e, in attuazione del decreto ministeriale del 3 maggio 1989, l'affidamento dei collaudi, per gli impianti fino ad un miliardo di investimento, a dipendenti dell'Agenzia.

Si otterrà così di erogare in tempi ragionevoli il saldo del contributo che normalmente, come ricordato, è di importo modesto ma che può assumere una certa rilevanza allorché i programmi vengono modificati ed ampliati in corso d'opera.

Di seguito si forniranno i dati relativi ai primi risultati raggiunti in tal senso.

5. I risultati dell'attività svolta dall'Agenzia si limitano, in questa esposizione, ad alcuni aspetti significativi in ordine all'interesse dell'indagine, e, ovviamente anche ad una esigenza di sintesi.

Si è convenzionalmente scelto il riferimento al triennio 1987-1989 sulla base della considerazione che il Comitato di Gestione dell'Agenzia si è insediato nell'ottobre del 1986.

I dati riportati sono provvisori in quanto è tale la situazione relativa all'esercizio 1989 la cui contabilità è in corso di chiusura ai fini della redazione del bilancio. Tali dati sono esposti in 7 tabelle che lascio all'attenzione. È senz'altro possibile procedere alla loro integrazione ed

elaborazione ulteriore sulla base di eventuali richieste e precisazioni della Presidenza della Commissione.

Sinteticamente se ne illustra il contenuto tenendo conto sia dei riflessi di politica economica attuata sia della dimensione dell'attività di incentivazione svolta dall'Agenzia.

Nel periodo considerato sono state approvate (tab. 1) 7.273 domande di incentivo per oltre 12.500 miliardi di investimenti ed un riflesso occupazionale di oltre 38.000 unità lavorative.

Si sottolinea che tale ultimo dato è frutto del saldo di incrementi di posti di lavoro creati - soprattutto nei nuovi impianti e negli ampliamenti - e del calo registrato frequentemente in caso di ammodernamenti. Si ricorda che nella legge finanziaria per il 1986, venne prevista l'abolizione del vincolo occupazionale per la concessione degli incentivi.

Le agevolazioni concesse ammontano nel complesso a 4.372 miliardi di contributo in conto capitale e a 1.752 miliardi di contributi sugli interessi.

Una migliore organizzazione delle strutture ed una spinta automazione delle procedure amministrative hanno consentito un andamento crescente del numero delle delibere per anno.

Si evidenziano taluni indicatori estremamente interessanti pur nella loro sinteticità. L'investimento medio di ogni iniziativa risulta di 1.727 milioni; l'onere complessivo per contributi in conto capitale e sugli interessi costituisce il 48,7 per cento degli investimenti e quindi si distribuisce mediamente in 842 milioni per iniziativa.

Delle 7.273 iniziative (tab. 2), 3.269 pari al 44,9 per cento, riguardano la piccola industria e 2.810, pari al 38,6 per cento, riguardano operazioni di *leasing* di macchinario in prevalenza ancora di piccola industria.

È interessante anche la suddivisione per tipologia delle predette iniziative (tab. 3): il 26,2 per cento riguarda nuovi impianti, che assommano a 1.903; il 67,2 per cento riguarda gli ampliamenti che assommano a 4.891; gli ammodernamenti in numero di 479 rappresentano infine il 6,6 per cento.

L'investimento medio per addetto, pari a circa 328 milioni, scende a 171 milioni per i nuovi impianti e sale a 387 milioni per gli ampliamenti; per gli ammodernamenti, risultando il saldo occupazionale di segno negativo, va sottolineato che, per effetto dell'incentivazione è stato possibile il mantenimento della maggior parte della occupazione preesistente.

Le distribuzioni per regione e per settore produttivo sono esposte nelle tabb. 4 e 5 rispettivamente. Si fa rilevare un solo dato di particolare significato economico. Sul complesso dell'onere per incentivi il 43,5 per cento è assorbito dalle regioni al confine nord del Mezzogiorno.

L'attività di revoca delle concessioni - attività finalizzata ad un obiettivo di «pulizia» degli archivi - è illustrata nella tabella 6. I 641 casi riguardano prevalentemente piccole industrie come si evince dal modesto livello degli investimenti relativi (la dimensione media di investimento è di 722 milioni). È da tener presente che si tratta di un notevole lavoro di revisione svolto sia con l'assistenza degli Istituti di credito sia attraverso controlli effettuati dall'Agenzia, nell'ultimo triennio. Tali revoche sono motivate prevalentemente da cessazioni di attività, spesso per fallimento, o da disinteresse dell'operatore a completare gli investimenti.

La tab. 7 espone infine l'attività di erogazione per contributi in conto capitale nel triennio considerato. Si evidenzia il notevole incremento degli

ordini di pagamento per stati di avanzamento emessi nel corso del 1989 rispetto ai due anni precedenti; è anche notevole il risultato conseguito nell'ultimo anno in termini di pratiche «chiuse» con erogazione a saldo del contributo in conto capitale (2.170 iniziative rispetto alle 1.407 del 1987 e alle 1.603 del 1988). È appena il caso di ricordare che tale positivo andamento è il primo effetto delle misure organizzative citate precedentemente.

6. L'impianto normativo che sovrintende l'amministrazione degli incentivi previsti dalla legge n. 64 del 1986, trova la sua espressione regolamentare, soprattutto per il futuro, nel nuovo decreto ministeriale 3 maggio 1989 (sulle procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni). Esso riassume e rende coerente un insieme di norme attuative succedutesi e partire dal 1979, e pertanto, ha il pregio di facilitare agli operatori la comprensione delle regole e dei vari passaggi attraverso cui si perviene all'erogazione dei contributi.

I contenuti di tale decreto, costituiscono il risultato anche di contributi dati alla sede ministeriale da diverse istituzioni di elevata competenza come la Banca d'Italia e l'ABI; la stessa Agenzia non ha mancato, con grande impegno dei suoi organi istituzionali e degli uffici, di fornire, con articolati documenti propositivi, l'apporto tecnico-amministrativo richiestole dall'onorevole Ministro.

Vorrei in primo luogo evidenziare un aspetto innovante, ed apprezzabile, del decreto citato, per la parte riguardante la completezza della documentazione e base della richiesta delle agevolazioni.

Le domande relative dovranno essere «perfette» per l'ammissione all'istruttoria da parte degli Istituti di credito, cioè complete sia nelle informazioni da rendere che nella documentazione da produrre. In tal senso è previsto apposita verifica da parte dell'Agenzia evitandosi così, come è spesso accaduto in passato, che gli Istituti di credito e l'Agenzia vengano responsabilizzati dei ritardi dovuti invece a carenze documentali.

Occorre rilevare, tuttavia, che il decreto ministeriale interviene in maniera sostanziale anche sui modi propri di funzionamento dell'Agenzia - modi peraltro stabiliti con Regolamenti approvati dallo stesso MISM dopo l'acquisizione del parere della Commissione Bicamerale - laddove prevede la responsabilità del solo funzionario redattore ai fini della presentazione delle pratiche all'organo deliberante. Le disposizioni previste pregiudicano la prerogativa, propria di una Pubblica Amministrazione, di assicurare la dovuta uniformità di comportamento nell'ambito funzionale delle specifiche unità operative e comportano anche il rischio della deresponsabilizzazione di buona parte della gerarchia dell'Agenzia. Si può perciò fin da ora prevedere che esse formeranno oggetto di ulteriore approfondimento, tenuto conto che in proposito il Comitato di Gestione dell'Agenzia ha richiamato l'attenzione del MISM.

Tralasciando la materia delle erogazioni dei contributi in conto capitale attraverso il sistema bancario che, come ha detto il presidente Coccioli, dà luogo a perplessità, il decreto ministeriale interviene in sede di accertamenti finali quando vi siano notevoli incrementi di spesa rispetto a quella inizialmente agevolata.

Il decreto ministeriale consente, infine, di sostituire le consuete

attestazioni rilasciate dalle Amministrazioni locali competenti con certificazioni sostitutive, nel caso in cui tali Amministrazioni non siano in grado di adempiere alle richieste entro 90 giorni. È evidente come tale norma innovativa ridurrà i tempi di liquidazione finale di contributo.

7. In conclusione il testo del decreto appare nel complesso impostato a favorire la celerità dell'iter burocratico nelle varie fasi procedurali.

Tanto premesso e sottolineato che il sistema procedimentale deve da una parte, dimostrarsi efficace sotto il profilo degli interessi dei beneficiari e, dall'altra, garantire comunque la corretta destinazione di legge delle risorse finanziarie pubbliche, si ritiene che esso sia in grado, di dare soddisfacenti risultati fatte salve, ovviamente, le perplessità e le riserve sopra citate.

Altro discorso, completamente da impostare potrebbe riguardare l'ipotesi di rivedere criticamente tutto l'impianto legislativo regolante la materia degli incentivi, sotto il profilo sia programmatico sia procedimentale, tenendo altresì presente l'esigenza che sempre più chiaramente si prospetta da parte dell'imprenditore, di poter avere un interlocutore unico, anche per quanto riguarda l'insieme delle economie esterne e dei servizi indispensabili allo sviluppo aziendale.

Tale ipotesi, se coltivata, andrebbe comunque approfondita sotto il primo profilo tenendo conto delle attuali condizioni di sviluppo, maggiormente differenziate rispetto al passato, e delle decisioni della CEE che prevedibilmente saranno sempre più pregnanti e condizionanti la nostra politica di sviluppo regionale.

Sotto il profilo procedimentale, in fine, il sistema dualistico che contraddistingue attualmente la procedura, fondata sul sistema bancario e sull'Agenzia, sembra aver fatto il suo tempo perchè favorisce la commistione mal vista anche dalla Banca d'Italia, tra l'amministrazione del credito e quella dell'incentivo. D'altra parte, non si può sottacere che tale dualismo di titolarità ha contribuito e contribuisce al lamentato fenomeno dei ritardi.

Si vuole ricordare, a questo proposito tra le varie occasioni in cui è stato trattato il tema del credito agevolato, quella della Relazione della Banca d'Italia nel 1980 dove esso fu trattato, a mio parere, con particolare incisività in ordine sia all'aspetto della efficienza del sistema bancario sia a quello del «buon governo dell'economia».

Negli anni successivi, 1981 e 1982, inoltre, fiorirono alcune proposte di legge di iniziativa sia parlamentare sia del Governo tendenti a riformare la disciplina del credito agevolato. Nessuna delle proposte di legge ebbe poi seguito».

Il Presidente Barca chiede se nel triennio 1986-1989 i tempi delle agevolazioni si sono accorciati e di quanto.

Il dottor Calamita premette che non esiste la possibilità di istituire confronti con altri Paesi della Comunità, soprattutto per considerazioni di ordine dimensionale.

Il sistema di incentivazione si presenta come molto articolato ma nel complesso dimostra di essere in grado di assorbire l'impatto proveniente dalla domanda degli operatori. I tempi ovviamente sono migliorabili ed hanno ricevuto una consistente accelerazione con la costituzione di un'apposita struttura per la eliminazione delle chiusure arretrate e, in

attuazione del decreto ministeriale del 3 maggio 1989, con l'affidamento dei collaudi, per gli impianti fino a un miliardo di investimento, a dipendenti dell'Agenzia. Una volta che la Pianta Organica dell'Agenzia sarà approvata è ragionevole presumere che le pratiche risulteranno ancora sveltite. Comunque il loro tempo medio, non considerando il segmento temporale che ricade sotto la competenza del sistema bancario, è di circa sei mesi.

Il senatore Vignola sostiene che oltre alla strozzatura imputabile ai collaudi esiste la difficoltà di combinare l'attività dell'Agenzia con quella di pertinenza delle banche.

Chiede per quale motivo gli investimenti di ampliamento ed ammodernamento degli impianti non si traducano in recupero del divario di produttività.

Il senatore Tagliamonte ricorda come spesso si senta ripetere che vi sono nel Sud sottosistemi economici con sviluppo disuguale. Chiede se la modulazione degli incentivi ha tecnicamente trovato la strada più confacente per venire incontro a questi problemi.

Il deputato Ridi chiede se i contributi revocati hanno dato luogo a restituzione delle relative somme di denaro.

Il dottor Calamita risponde al senatore Vignola che, essendo il sistema incentrato su due soggetti, non può esserci conflitto. Naturalmente ognuno dei soggetti ha proprie norme statutarie, proprie tradizioni e persegue propri obiettivi.

Ricorda come si sia ridotto il fenomeno della nascita di nuove iniziative e prevalga piuttosto, nell'intero sistema economico, l'esigenza di ampliare le iniziative esistenti. In una situazione del genere il sistema degli incentivi non può non riflettere gli andamenti economici.

Non ritiene utile operare un confronto tra erogazioni e concessioni, perchè appartengono a momenti falsati nell'ambito del triennio.

Il dottor Passeggeri fa presente che le valutazioni sui divari di produttività devono sempre considerare la base statistica sulla quale sono costruiti. Quelli citati dal senatore Vignola certamente non possono riguardare esclusivamente le imprese beneficiarie delle agevolazioni dell'Agenzia. È interessante considerare peraltro che oltre il 70 per cento delle domande di incentivo riguarda iniziative di ampliamento e ammodernamento e questo lascia presumere prospettive di aumento della produttività.

Circa i tempi di evasione delle pratiche, rispetto ad altri sistemi di agevolazione, ricorda che in base alla legge 64 agiscono due elementi (ammissibilità delle spese effettuate entro un biennio prima della domanda e modificabilità dei progetti nel corso di svolgimento della pratica) che rendono il sistema assai più complesso, allungandone i tempi.

Il presidente Barca ricorda come nell'esame dell'attuazione della legge 219 ci si è accorti che il contributo in conto capitale porta a sopradimensionare molte iniziative. Chiede se questo pericolo non sussista per le agevolazioni concesse dall'Agenzia che in buona misura riguardano iniziative di ampliamento.

Il dottor Calamita ricorda come il problema della contribuzione pubblica sia molto delicato tanto è vero che si chiede agli operatori di dimostrare una disponibilità iniziale di capitale intorno al 30 per cento dell'investimento complessivo. Ricorda pure come la gestione delle iniziative ricada sotto la responsabilità dell'operatore il quale se ha esagerato nelle

dimensioni dell'impresa ne patisce inevitabilmente le conseguenze economiche.

Il senatore Tagliamonte chiede se è vero che esiste una differenza tra le modalità di erogazione *ex lege* n. 219 e le modalità della legge n. 64, soprattutto sotto il profilo del rigore nelle valutazioni.

Il dottor Calamita dice di non conoscere il sistema procedurale della legge n. 219, anche se trova ovvio che le diverse procedure riflettano obiettivi altrettanto diversi.

Illustra la procedura *ex lege* n. 64. Lo svolgimento delle concessioni, come si dimostra anche in taluni casi in cui sono state attivate indagini della magistratura, è ispirato al massimo rigore. Ricorda tra l'altro come esiste un controllo assiduo da parte di un apposito organo della Corte dei Conti, che è concomitante alla valutazione operata, pratica per pratica, dal Comitato di gestione.

Si riserva di inviare dati disaggregati tanto per il segmento principale delle pratiche agevolative come per la fase conclusiva e così pure per le pratiche che non hanno presentato richieste per stati di avanzamento.

La graduazione degli incentivi si è resa necessaria in seguito allo allargamento della CEE a nuovi territori. Si è conseguentemente abbassata la base media cui la Comunità europea riferisce la intensità delle agevolazioni. Inoltre si è determinato all'interno del Paese un divario tra il sistema degli incentivi e gradi diversi di sviluppo economico.

Conclude facendo osservare come non esiste alternativa rigida tra contributi in conto capitale ed interessi, dal momento che i piccoli imprenditori sovente non sono in grado di affacciarsi al sistema bancario per mancanza di adeguate garanzie. La ottica del sistema bancario e dell'Ente pubblico costituiscono due momenti diversi all'interno della logica di promozione dello sviluppo.

#### OSSERVAZIONI SU PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

##### Esame del seguente atto:

##### **Modificazione del tasso di interesse sulle operazioni di credito agevolato a favore delle imprese artigiane (1970-bis)**

(Parere - ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno - in ordine alla coerenza dei provvedimenti legislativi con l'obiettivo dello sviluppo delle Regioni meridionali)

Il relatore Giacobozzo sostiene che il disegno di legge si dimostra necessario per colmare un vuoto che si era determinato nella produzione legislativa. È augurabile che fenomeni del genere, i quali interrompono la continuità degli stanziamenti, non debbano più verificarsi.

Ribadisce come il provvedimento riveste carattere di urgenza essendo esaurito il fondo costituito presso la Cassa di credito alle imprese artigiane.

La seconda preoccupazione riguarda la necessità di assicurare una differenza di tasso più ampia a favore delle imprese meridionali. Ritiene che sulla questione abbia influito negativamente la letteratura sulle aree depresse, che ha contribuito a scolorire i contorni del sottosviluppo dell'area meridionale. Una cosa infatti è che un'area depressa si trovi ad essere

contigua ad un'area economicamente sviluppata; altra cosa è che sia immersa in un ambiente caratterizzato da generale sottosviluppo. Dice questo perchè troppo facilmente si sono lasciate correre valutazioni sul cosiddetto sottosviluppo a pelle di leopardo, le quali non hanno un fondamento serio.

Il presidente Barca propone che la Commissione deleghi il relatore a stendere una bozza di parere. La Commissione concorda .

*La seduta è tolta alle ore 17.*



**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per la ristrutturazione e riconversione industriale**  
**e per i programmi delle Partecipazioni statali**

MERCOLEDÌ 24 GENNAIO 1990

*Presidenza del Vice Presidente*  
COVELLO

*Interviene il presidente della SIV, dottor Gianlorenzo Saporiti.*

*La seduta inizia alle ore 9,30.*

**INDAGINE CONOSCITIVA SULLA INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI  
STATALI IN RAPPORTO ALL'EVOLUZIONE DEI MERCATI MONDIALI**

**Audizione del presidente della SIV**

Introduce un'ampia relazione il dottor Saporiti.

Il presidente Covello, a causa di concomitanti impegni parlamentari,  
propone che il seguito dell'audizione sia rinviato ad altra data.

La Commissione concorda.

*La seduta termina alle ore 11.*

**COMITATO PARLAMENTARE**  
**per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato**

MERCOLEDÌ 24 GENNAIO 1990

*Presidenza del Presidente*  
SEGNI

*La seduta inizia alle ore 9,45.*

Il presidente Segni rende alcune comunicazioni, cui fa seguito una discussione.

*La seduta termina alle ore 10,40.*

## SOTTOCOMMISSIONI

### **AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

#### **Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 24 GENNAIO 1990

115<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
MURMURA

*La seduta inizia alle ore 9,15.*

**Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti (1239-B)**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione)

Riferisce alla Sottocommissione il presidente Murmura, il quale dà conto delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, manifestando perplessità circa la nuova formulazione dell'articolo 4, nonché sull'articolo 10, che sostanzialmente introduce una sorta di amnistia.

Concorda il senatore Franchi, il quale subordina il voto favorevole del Gruppo comunista al ripristino del testo dell'articolo 4, così come approvato dal Senato della Repubblica, nonché alla previsione, all'articolo 9, comma 2, che la durata massima della sospensione cautelare, in caso di mancata revoca della stessa, non possa superare i tre anni.

Dopo un intervento del senatore Mazzola (concorda con i rilievi espressi dal senatore Franchi e dal presidente Murmura), la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità, con le condizioni avanzate nel corso del dibattito.

**Emendamenti al disegno di legge:**

**Deputati Patria ed altri; Russo ed altri; e Andreoli: Modificazioni alla legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto (1972), approvato dalla Camera dei deputati**  
(Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione)

Riferisce alla Sottocommissione il presidente Murmura, il quale dà conto degli emendamenti al disegno di legge.

Rileva anzitutto che l'emendamento sostitutivo dell'articolo 5 non pare introdurre modifiche di rilievo alla precedente formulazione della disposizione.

L'emendamento all'articolo 2 - prosegue il presidente Murmura - contiene un riferimento improprio all'articolo 43 della Costituzione. Infatti, il sistema della concessione amministrativa - anche se in ipotesi è in grado di soddisfare ad una esigenza di utilità economico-sociale coincidente con quella che informa l'articolo 43 della Costituzione - non è direttamente previsto da tale norma.

L'emendamento all'articolo 4 mira invece ad esentare le vincite al lotto da qualsiasi imposta o ritenuta, abrogando pertanto implicitamente il quarto comma dell'articolo 8 della legge 2 agosto 1982, n. 528. Sarebbe pertanto opportuno esplicitare tale abrogazione.

Con riferimento all'emendamento aggiuntivo dell'articolo 5-bis, il presidente Murmura osserva che la concessione amministrativa è di regola fondata sull'*intuitus personae*. È ben vero che l'ordinamento prevede deroghe a tale principio, ma in materia affine a quella del lotto (ad esempio le tabaccherie), esse si riferiscono ad una sfera soggettiva essenzialmente ristretta all'ambito familiare.

Analoghe osservazioni vanno svolte a proposito dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 6, nella parte in cui contempla la figura del coadiutore avente titolo.

Il presidente Murmura fa infine notare che tra gli emendamenti presentati non si rinvengono disposizioni atte a recepire la condizione posta nel parere espresso il 13 dicembre scorso sul disegno di legge, ove si segnalava alla Commissione di merito l'esigenza di espungere il riferimento, contenuto all'articolo 2, alla sottoposizione del capitolato d'oneri al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Ciò in in quanto tale capitolato, non avendo carattere di capitolato generale, è un atto amministrativo, il cui regime mal sopporta un intervento di controllo parlamentare a carattere preventivo.

Propone pertanto alla Sottocommissione l'espressione di un parere favorevole sugli emendamenti in titolo, con le condizioni da lui evidenziate.

Concorda il senatore Franchi, il quale fa inoltre notare che la materia cui il disegno di legge ha riguardo ben poteva essere disciplinata in via regolamentare, in ossequio a quanto disposto all'articolo 17 della legge n. 400 del 1988.

La Sottocommissione esprime quindi, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità, con le condizioni proposte dal presidente Murmura.

**Pollice: Legge-quadro per l'attuazione del diritto allo studio e al sapere (1335)**

**Legge-quadro sul diritto allo studio nell'ambito della scuola primaria e secondaria (1575)**

**Disposizioni sul diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore (1576)**

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione)

Riferisce alla Sottocommissione congiuntamente sui disegni di legge in titolo il senatore Guizzi, il quale, dopo averne illustrato i singoli aspetti, propone l'espressione di un parere favorevole.

Concorda il senatore Franchi, che sottolinea comunque l'opportunità di invitare la Commissione di merito a coordinare il disegno di legge n. 1576 con la nuova normativa relativa all'autonomia universitaria, attualmente all'esame della Commissione istruzione.

Il presidente Murmura segnala che nei disegni di legge in titolo si affidano nuovi compiti ai comuni, senza una previa valutazione dei relativi oneri finanziari.

La Sottocommissione esprime quindi parere favorevole all'unanimità, con le osservazioni emerse nel corso del dibattito.

**Venturi ed altri: Assegnazione al Centro operativo e museale misto di Pergola (Pesaro), istituito nell'ambito giurisdizionale della Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Ancona, della Soprintendenza archeologica di Ancona e della Soprintendenza per i beni artistici e storici di Urbino, della scultura bronzea denominata «Bronzi dorati di Cartoceto di Pergola» (1694)**

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione)

Su proposta del senatore Mazzola la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

Il senatore Franchi segnala comunque che in casi quale quello di specie l'uso dello strumento legislativo appare incongruo.

**Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 381, recante disposizioni urgenti in materia di trasporti ferroviari (2053), approvato dalla Camera dei deputati**

(Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione)

Riferisce alla Sottocommissione il presidente Murmura, il quale, dopo aver illustrato il contenuto del provvedimento, propone l'espressione di un parere favorevole.

Dissente il senatore Franchi, il quale osserva che il provvedimento costituisce una nuova reiterazione di precedenti provvedimenti di urgenza, con modifiche meramente formali, tra cui lo stralcio delle disposizioni relative alla alienazione del patrimonio della disciolta Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. Queste circostanze avvalorano, a suo avviso, l'impressione che l'adozione del provvedimento d'urgenza abbia l'unico scopo di evitare il confronto in Parlamento con le forze di opposizione sulla gestione dell'Ente ferrovie dello Stato.

La Sottocommissione esprime quindi, per quanto di competenza, parere favorevole, col voto contrario del Gruppo comunista.

**Emendamenti al disegno di legge:**

**Giugni ed altri: Riordino dei lavoratori di analisi per l'esportazione ed immissione nei ruoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del relativo personale (771)**

(Parere alla 9<sup>a</sup> Commissione)

Riferisce alla Sottocommissione il presidente Murmura, il quale rileva che gli emendamenti proposti riformulano il testo del disegno di legge, prevedendo, in particolare, in luogo dell'immissione diretta a domanda del personale a contratto, l'ipotesi del concorso riservato. Ciò non rende comunque, a suo avviso, possibile superare le motivazioni contenute nel parere contrario espresso dalla Commissione il 19 ottobre scorso. In quella sede si faceva infatti rilevare che il provvedimento comporterebbe una immissione di personale nei ruoli dello Stato non sufficientemente motivata, nè adeguatamente programmata in relazione alle effettive esigenze dei singoli ispettorati per la prevenzione e la repressione delle frodi agro-alimentari.

Dopo un intervento del senatore Franchi, favorevole al disegno di legge, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere contrario, con le motivazioni evidenziate dal presidente Murmura.

**Margheriti ed altri: Nuove norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini (1017)**

(Parere alla 9<sup>a</sup> Commissione)

Riferisce alla Sottocommissione il senatore Mazzola, il quale, dopo aver sollecitato l'espressione di un parere favorevole, si manifesta comunque perplesso circa l'articolo 26, commi 8, 9 e 10, laddove si stabilisce la dotazione organica dell'Istituto nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazione di origine dei vini italiani. Le previsioni relative all'inquadramento di tale personale, posto solo funzionalmente alle dipendenze dell'Istituto, rischia infatti di dar luogo, a suo avviso, ad una situazione incerta e confusa.

Concorda il senatore Franchi.

Il presidente Murmura si manifesta perplesso circa la stessa creazione dell'Istituto per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine dei vini, disposta al Capo V del disegno di legge, che sembra andare in senso opposto alla attuale tendenza a sfrondare l'ordinamento di enti inutili.

La Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le osservazioni emerse nel corso del dibattito.

**Deputati Zuech ed altri: Sanatoria per i ritardati versamenti dei prelievi comunitari di corresponsabilità sul latte, relativi al mese di aprile 1988 (1944), approvato dalla Camera dei deputati**

(Parere alla 9<sup>a</sup> Commissione)

Su proposta del presidente Murmura, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

**Aliverti ed altri: Modifica dell'articolo 8 della legge 19 marzo 1980, n. 80, sulla disciplina delle vendite straordinarie e di liquidazione (1545)**

(Parere alla 10ª Commissione)

Su proposta del presidente Murmura, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

*SUI LAVORI DELLA SOTTOCOMMISSIONE*

Il senatore Franchi lamenta il notevole ritardo con cui sovente perviene la documentazione predisposta dalle Commissioni di merito, il che rende difficile una accurata valutazione degli aspetti dei disegni di legge all'esame della Sottocommissione.

Concorda il presidente Murmura, a parere del quale in tali casi la Sottocommissione, ove non ritenga di essere in possesso dei necessari elementi di valutazione, sarà costretta a deliberare il rinvio dell'esame dei disegni di legge.

*La seduta termina alle ore 9,55.*

## **BILANCIO (5ª)**

### **Sottocommissione per i pareri**

**MERCOLEDÌ 24 GENNAIO 1990**

**140ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**ANDREATTA**

*La seduta inizia alle ore 9,20.*

**Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 414, recante disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fine delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti (2034)**

(Parere alla 6ª Commissione)

Riferisce il senatore Dell'Osso, il quale fa presente che si tratta di un decreto con cui si provvede a determinare una serie di variazioni normative in materia fiscale, con un effetto di maggiori entrate pari a 4.985 miliardi per il 1990, 4.375 miliardi per il 1991 e 4.705 miliardi per il 1992, in relazione a

settori come la indetraibilità degli oneri contributivi in agricoltura, l'iscrizione al catasto urbano dei fabbricati rurali, le limitazioni degli ammortamenti anticipati, la determinazione catastale dei redditi agrari, le limitazioni ai rimborsi IVA, lo snellimento del contenzioso tributario, le modificazioni circa il versamento dell'imposta sostitutiva e l'imposta sui diritti aeroportuali.

Al riguardo, non sembrano sussistere problemi, trattandosi di maggiori entrate. L'unico punto che si può accertare è la conferma da parte del Governo del fatto che il decreto fornisce una parte del gettito previsto dal fondo globale negativo, tabella A, della legge finanziaria 1990 in relazione alle voci «Interventi di natura tributaria» e «Altri interventi di natura tributaria da adottare con provvedimenti di immediata efficacia». Il Governo deve specificare poi se il decreto fornisce gettito riconducibile ad altre voci del fondo globale negativo, di parte sia corrente che capitale.

Interviene quindi il presidente Andreatta che, nel far presente che il rappresentante del Ministero del tesoro non è potuto intervenire all'odierna seduta per motivi di salute, dà notizia della posizione del Governo, che, a proposito della questione relativa al riferimento del gettito derivante dal provvedimento alle voci di fondo globale negativo, precisa che il gettito in questione, per l'esercizio finanziario 1990, trova collocazione, nella misura di 4.835 miliardi, negli accantonamenti negativi di Tabella A relativi ad «Interventi di natura tributaria» e ad «Altri interventi di natura tributaria da adottare con provvedimenti di immediata efficacia» e per la rimanente quota (150 miliardi) nell'accantonamento negativo di Tabella A relativo a «Misure per ridurre l'elusione e l'evasione». Per gli esercizi 1991 e 1992, invece, le entrate in esame sono integralmente contenute nelle appostazioni di segno negativo relative alle citate voci «Interventi di natura tributaria» e «Altri interventi di natura tributaria da adottare con provvedimenti di immediata efficacia».

Il senatore Sposetti osserva che nel provvedimento manca una relazione tecnica relativa alla quantificazione delle entrate: anch'esse infatti concorrono all'equilibrio di bilancio.

Sarebbe poi opportuno avere dati dal Governo relativamente agli effetti derivanti dalla norma, contenuta nella legge finanziaria, in base alla quale il 75 per cento delle maggiori entrate disposte nella legislazione viene acquisito a sollievo del fabbisogno.

Il presidente Andreatta propone l'espressione di un parere favorevole sul provvedimento, con la riserva di fornire all'Assemblea un nuovo parere relativamente agli emendamenti e al testo allorquando il Governo chiarirà con maggiore dettaglio la quantificazione delle nuove entrate e con l'invito alla Commissione di merito di operare una valutazione dei gettiti delle singole misure, al fine di poter disporre di un quadro di riferimento preciso relativo agli effetti del provvedimento sull'equilibrio di bilancio. Conseguentemente sarebbe opportuno che il Governo fornisca dati dettagliati circa gli effetti di maggior gettito delle misure fiscali contenute nel provvedimento, con particolare riferimento a quelli dell'indetraibilità degli oneri contributivi in agricoltura, della limitazione degli ammortamenti anticipati, della limitazione dei rimborsi IVA e dello snellimento del contenzioso tributario.

La Sottocommissione concorda con la proposta del Presidente.



**Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 381 recante disposizioni urgenti in materia di trasporti ferroviari (2053), approvato dalla Camera dei deputati**

(Parere alla 8ª Commissione)

Riferisce il presidente Andreatta, il quale fa presente che il disegno di legge, di conversione del decreto n. 381 del 1989 in materia di trasporti ferroviari, riproduce sostanzialmente il disegno di legge n. 1934, sul quale la Sottocommissione aveva espresso, in data 20 novembre 1989, parere favorevole. Precisa inoltre che il rappresentante del Ministro del tesoro ha comunicato di non avere osservazioni da formulare.

Su proposta del Presidente-relatore la Sottocommissione delibera conclusivamente di trasmettere un parere favorevole.

*La seduta termina alle ore 9,40.*

---

---

## **GIUSTIZIA (2ª)**

### **Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 24 GENNAIO 1990

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Covi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

*alla 1ª Commissione permanente:*

Indizione e finanziamento del 4º censimento generale dell'agricoltura (1933): *parere favorevole con osservazioni.*

*alla 6ª Commissione permanente:*

Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 414, recante disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario nonché altre disposizioni urgenti (2034): *parere favorevole con osservazioni.*

## **AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)**

### **Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 24 GENNAIO 1990

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Vercesi e con la partecipazione del Sottosegretario di Stato per l'agricoltura

e per le foreste Ricciuti, ha adottato la seguente deliberazione per i disegni di legge deferiti:

*alla 1ª Commissione:*

Indizione e finanziamento del 4° censimento generale dell'agricoltura (1933): *parere favorevole.*

*alla 10ª Commissione:*

SCEVAROLLI ed altri; Riassetto delle camere di commercio (86): *rinvio dell'emissione del parere.*

GUALTIERI ed altri; Riforma delle camere di commercio (932): *rinvio dell'emissione del parere.*

## **LAVORO (11ª)**

### **Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 24 GENNAIO 1990

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Giugni, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

*alla 2ª Commissione:*

MACIS ed altri: «Istituzione del giudice di pace» (1286): *parere favorevole.*

*alla 8ª Commissione:*

«Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 381, recante disposizioni urgenti in materia di trasporti ferroviari» (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (2053): *parere favorevole con osservazioni.*

## **IGIENE E SANITÀ (12ª)**

### **Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 24 GENNAIO 1990

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Condorelli, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

*alla 7ª Commissione:*

CONDORELLI ed altri: «Nuove norme per il reclutamento e la promozione del personale docente universitario ed altri provvedimenti per l'università» (1483), *parere favorevole;*

«Legge-quadro sul diritto allo studio nell'ambito della scuola primaria e secondaria» (1575), *parere favorevole*;

«Disposizioni sul diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore» (1576), *parere favorevole*.

*alla 6<sup>a</sup> Commissione:*

«Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, recante norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni, nonché disposizioni varie» (2035), *parere favorevole con osservazioni*.

## **TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

### **Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 24 GENNAIO 1990

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del vice presidente Bosco, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

*alla 6<sup>a</sup> Commissione:*

Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 414, recante disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti (2034): *parere favorevole*.

## **CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**

### **BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

*Giovedì 25 gennaio 1990, ore 12*

*In sede consultiva*

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, recante norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni, nonché disposizioni varie (2035).

---

### **FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

*Giovedì 25 gennaio 1990, ore 9 e 15,30*

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- RUFFINO ed altri. - Estensione al personale amministrativo in servizio presso le commissioni tributarie della indennità prevista dalla legge 22 giugno 1988, n. 221, a favore del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie (1794).
- BEORCHIA ed altri. - Trattamento tributario delle somme erogate dalle Regioni per la costituzione dei fondi di dotazione (1826).
- MARNIGA ed altri. - Riduzione dell'aliquota IVA nel commercio di francobolli da collezione (794).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 414, recante disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti (2034).

- Norme per l'adeguamento di aliquote tributarie, tributi, tariffe e pene pecuniarie in relazione alle variazioni percentuali dell'indice dei prezzi al consumo (derivante dallo stralcio dei commi 4, 5 e 6 dell'articolo 2 del disegno di legge finanziaria deliberato dall'Assemblea il 5 ottobre) (1892-bis).
- Disposizioni per la gestione produttiva dei beni immobili dello Stato e disposizioni in materia tributaria (1897) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione il 24 gennaio, per l'esame della parte non stralciata*).

*In sede deliberante*

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Partecipazione dell'Italia all'aumento generale di capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS) (1930).

---

## **ISTRUZIONE (7ª)**

*Giovedì 25 gennaio 1990, ore 9*

*Comunicazioni del Governo*

Comunicazioni del Ministro della pubblica istruzione sulla Conferenza nazionale sulla scuola.

---

## **AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)**

*Giovedì 25 gennaio 1990, ore 15,30*

*In sede deliberante*

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Deputati ZUECH ed altri. - Sanatoria per i ritardati versamenti dei prelievi comunitari di corresponsabilità sul latte, relativi al mese di aprile 1988 (1944) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- LOPS ed altri. - Norme per la istituzione del marchio di qualità dell'olio di oliva destinato alla vendita (925).

- BUSSETI ed altri. - Disciplina per il riconoscimento della denominazione di origine controllata degli oli vergini di oliva di pregio (1697).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- DIANA ed altri. - Norme per la tutela dei terreni agricoli dagli incendi (659).
- DIANA ed altri. - Istituzione degli uffici di addetti agricoli all'estero (660).
- GIUGNI ed altri. - Riordino dei laboratori di analisi per l'esportazione ed immissione nei ruoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del relativo personale (771).
- MARGHERITI ed altri. - Nuove norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini (1017).

---

## INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)

Giovedì 25 gennaio 1990, ore 9

*In sede deliberante*

Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Norme di attuazione delle direttive CEE nn. 85/536 e 87/441 sul risparmio di greggio mediante l'impiego di componenti di carburante di sostituzione (1948).
- Modifiche alla legge 8 luglio 1950, n. 640, recante disciplina delle bombole per metano (1975).

*In sede referente*

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- ALIVERTI ed altri. - Istituzione di elenchi di professionisti abilitati alla effettuazione di servizi di omologazione e di verifiche periodiche - ai fini di sicurezza - di apparecchi, macchine, impianti e attrezzature (921).
  - ALIVERTI ed altri. - Modifica dell'articolo 8 della legge 19 marzo 1980, n. 80, sulla disciplina delle vendite straordinarie e di liquidazione (1545).
  - CASSOLA ed altri. - Norme per l'informazione del consumatore (1754).
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per la ristrutturazione e riconversione industriale  
e per i programmi delle Partecipazioni statali**

*Giovedì 25 gennaio 1990, ore 15,30*

Indagine conoscitiva sulla internazionalizzazione delle partecipazioni statali  
in rapporto all'evoluzione dei mercati mondiali:

- Seguito dell'audizione del Ministro per il coordinamento delle iniziative  
per la ricerca scientifica e tecnologica.
- 

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni  
criminali similari**

*Giovedì 25 gennaio 1990, ore 15,30*

I. Discussione sulle risultanze dell'attività del gruppo di lavoro incaricato di  
svolgere indagini nella provincia di Trapani.

II. Discussione sulle risultanze dell'attività del gruppo di lavoro incaricato di  
svolgere indagini nella provincia di Caserta.

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per il controllo sull'attività degli enti gestori  
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale**

*Giovedì 25 gennaio 1990, ore 12*

- Audizione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
-